

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA CENTRO

PROGETTI ROMA-PESCARA E ORTE-FALCONARA

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo - Manoppello, sulla linea Pescara - Roma - CUP J84E21001320008 - CIG: ...

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto l'Ing. Andrea Borgia, nato a Roma il 30/12/1964, nella sua qualità di Referente di Progetto, munito dei necessari poteri giusta procura del Notaio Dr. Paolo Cerasi in Roma del 07/06/2021, Raccolta n° 17921, Repertorio n° 9996, (di seguito, per brevità, "RFI" o "Committente")

E

....., con sede in, capitale sociale euro
....., REA n.iscritta presso il Registro delle
Imprese di, codice fiscale

Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il Sig.
....., nato a, il, nella sua qualità
di, munito dei necessari poteri giusta procura
..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),
nel seguito, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) Il Committente, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Progetto
“NPP 0388 - Raddoppio Pescara - Roma” di cui alla delibera di
approvazione n. di protocollo RFI-AD.DE\A0007\P\2022\0000326
del 23/12/2022 della Amministratrice Delegata e Direttrice Generale
Dott.ssa Vera Fiorani - CUP J84E21001320008 ha la necessità di
affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d’Abruzzo
- Manoppello, sulla linea Pescara - Roma.
- b) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita
procedura ... n ai sensi della Parte II, Titolo VI del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria
- c) con lettera prot. n..... in data RFI ha dato
comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;
- d) con lettera prot. n. ... in data è stata data comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- e) con lettera prot. n..... in data ricevuta dall’Appaltatore in data
... .. è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito delle
verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva *(inserire solo*

nell'eventualità in cui RFI richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che,

.....

.....

e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;

f) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;

g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto, RFI affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e/o ad essa allegati, nonché nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta di Gestione Informativa presentata in sede di gara, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo - Manoppello, sulla linea Pescara - Roma.

	La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori oggetto della presente	
	Convenzione è suddivisa in due parti denominate "Parte A" e "Parte B".	
	La "Parte A" prevede la realizzazione anticipata delle seguenti principali opere:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevato ferroviario da km 2+198,957 a km 3+850,000 (RI05); • Viabilità stradale al km 3+772,000 (NV04). 	
	La "Parte B" ricomprende tutte le restanti opere oggetto della presente	
	Convenzione non ricomprese nella "Parte A".	
	La Progettazione Esecutiva della "Parte A" (d'ora in avanti, anche, "Progetto	
	Esecutivo A" o "PE-A") e la Progettazione Esecutiva della "Parte B" (d'ora in	
	avanti, anche, "Progetto Esecutivo B" o "PE-B") dovranno essere redatte in	
	conformità al "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" (d'ora in avanti,	
	anche, "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" o "PFTE") (Allegato n. 3)	
	posto a base di gara, nonché all'Offerta Tecnica formulata in fase di gara, ivi	
	compreso il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC) allegato al presente	
	atto, nel rispetto della normativa applicabile, delle prescrizioni e specifiche dei	
	capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 43 (<i>Documenti</i>	
	<i>facenti parte del contratto</i>) e in particolare de:	
	a) "Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva" (d'ora in avanti anche "PPP")	
	(Allegato n. 9);	
	b) "Manuale di Progettazione" (d'ora in avanti anche "MdP") (Allegato n. 10);	
	c) Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)"	
	(Allegato n. 11);	
	d) l'art. 20 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle	
	Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" di cui al successivo art. 3	

	comma 2 (Allegato n. 1).	
	e) “Specifica Informativa BIM” (Allegato n. 46).	
	Il Progetto Esecutivo della “Parte A” e della “Parte B” dovrà altresì recepire le	
	prescrizioni formulate dalle autorità competenti nell’ambito dell’iter	
	autorizzativo dell’intervento - contenute nel Decreto di Compatibilità	
	Ambientale n. 174 del 05/04/2023 e nella Determinazione Conclusiva della	
	Conferenza di Servizi del 25/05/2023 - nonché le osservazioni contenute nel	
	Rapporto di Ispezione del 22/06/2023, il tutto riportato nell’allegato	
	“Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo” (All. n. 12).	
	Il Progetto Esecutivo della “Parte B” dovrà essere, altresì, corredato da apposito	
	piano di manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita,	
	complessivo dell’intera Opera oggetto della presente Convenzione,	
	comprendendo anche le opere della “Parte A”.	
	Il Progetto Esecutivo “Parte A” e della “Parte B” dovrà essere, altresì, redatto	
	attraverso l’impiego della metodologia “BIM - Building Information Modeling”,	
	di cui al successivo art. 27 ter.	
	2. I lavori oggetto della presente convenzione, compiutamente descritti negli	
	elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Allegato n. 3),	
	consistono principalmente nelle seguenti attività, riportate a titolo indicativo e	
	non esaustivo, ed in particolare:	
	Le attività propedeutiche consistono principalmente nella:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica da ordigni esplosivi, superficiale e profonda sulle aree oggetto di intervento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demolizioni di opere interferenti con le opere oggetto della presente 	

	Convenzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risoluzione sottoservizi interferenti con le opere oggetto della presente 	
	Convenzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri stessi. 	
	I lavori della “Parte A” consistono principalmente nella realizzazione di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevato ferroviario da km 2+198,957 a km 3+850,000 (RI05); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Viabilità stradale al km 3+772,000 (NV04). 	
	I lavori della “Parte B” consistono principalmente nella realizzazione di:	
	OPERE CIVILI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di consolidamento, consistenti nella realizzazione di pali in ghiaia 	
	del diametro ø800, di lunghezza variabile in funzione dei diversi tratti, alla	
	base dei rilevati (ferroviari e stradali) presenti in corrispondenza delle	
	seguenti WBS:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevato ferroviario da km 2+198,957 a km 3+850,000 (NV04); 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevato ferroviario da km 2+198,957 a km 3+850,000 (RI05); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del corpo stradale e di rilevato ferroviario di progetto, ivi 	
	compreso il completamento dei movimenti di terra, della formazione della	
	piattaforma e del sub-ballast, dell’inerbimento delle scarpate, della	
	demolizione delle opere interferenti, delle canalette per lo scolo delle acque	
	di piattaforma e dei fossi di guardia, delle recinzioni della sede ferroviaria;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spostamento delle canalizzazioni esistenti e interferenti con i lavori da 	
	eseguire per assicurare la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di tombini idraulici circolari e scatolari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemazioni idrauliche dei fossi: 	

	- Fosso Taverna – IN01 (pk 2+844.085);	
	- Fosso Calabrese – IN02 (pk 3+449.058);	
	- Fosso – IN03 (pk 3+995.963);	
	- Fosso S. Maria d’Arabona – IN04 (pk 5+579.709);	
	• Realizzazione di 3 impianti di sollevamento acque meteoriche e 8 impianti a servizio delle vasche di prima pioggia;	
	• Realizzazione di 4 impianti/vasche di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per il piazzale della stazione di Manoppello	
	• Realizzazione ponti ferroviari funzionali al raddoppio della sede ferroviaria elencati di seguito	
	- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI01” da km 2+847,784 a km 2+860,981	
	- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI02” da km 3+425,000 a km 3+485,000	
	- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI03” da km 5+555,000 a km 5+615,000	
	• Interventi di realizzazione e adeguamento viabilità:	
	- NV01 - Nuova viabilità di accesso alla SSE di Manoppello - Km 1+025,477 - 1+495,077;	
	• Realizzazione delle opere di sostegno ferroviari e stradali (muri di sottoscarpa, muri di controripa, muri di sostegno, muri di mitigazione allo svio, muri di recinzione perimetrali, paratie)	
	• Fornitura o posa di barriere antirumore	
	STAZIONI	

	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento funzionale dell'impianto esistente della stazione di Manoppello posto al km 5+978,922 (km 23+434 della LS). I principali interventi riguarderanno: 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento atrio e sala di attesa e inserimento nuovi servizi igienici all'interno del fabbricato viaggiatori esistente 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori (pulitura facciate, eliminazione elementi impiantistici a vista, interventi sugli intonaci e sugli elementi in pietra, sostituzione infissi esterni) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento e ripavimentazione del primo marciapiede esistente 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione nuovo secondo marciapiede 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuovi collegamenti verticali (scale fisse e ascensori) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Nuovo sottopasso viaggiatori 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuove pensiline ferroviarie 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Arredi e alberature nelle aree esterne 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un nuovo parcheggio 	
	FABBRICATI TECNOLOGICI E PIAZZALI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un piazzale (PT01) a servizio della SSE di Manoppello 0+870,000 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un fabbricato tecnologico (FA03) al km 17+448,235 (LS) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un locale consegna (FA02) al km 17+489,436 (LS) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un piazzale (PT03) a servizio di FA03 e FA02, al km 17+448,225 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Stazione di Manoppello - piazzale RFI: 	

- Realizzazione di un locale consegna (FA05) al km 0+049,089 (prog. Lotto 2).

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

- Realizzazione di barriere antirumore di tipo HS rettificate lungo linea e di tipo BA HS rettificato da impalcato in corrispondenza dei ponti ferroviari, nei punti dove si riscontra il superamento dei limiti di legge.
- Realizzazione opere a protezione delle strutture adiacenti alla ferrovia che non rispettano la distanza di sicurezza di mt 30.
- Interventi di inserimento paesistico-ambientale e di ripristino ambientale, da adottare lungo linea

ARMAMENTO

- Realizzazione per fasi dell'armamento, per il raddoppio della tratta e per gli allacci nelle attuali stazioni.

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

- Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica Lato Pescara, in prossimità del bivio Interporto (nuova SSE di Manoppello)
- Realizzazione degli impianti TE di piena linea della tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello;
- Realizzazione delle modifiche agli impianti TE della stazione di Manoppello;
- Realizzazione delle modifiche agli impianti TE bivio Interporto d'Abruzzo;
- Allaccio degli alimentatori in partenza dalla SSE di Manoppello (nuova);

	Le suddette opere comprendono, tra l'altro, l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di tutti i materiali occorrenti per i lavori e le opere da realizzarsi. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali, delle travi TN, delle travi tipo B, dei portali di ormeggio e dei tiranti a terra, da eseguirsi (ove possibile) contestualmente alla piattaforma ferroviaria (non interferenti con i binari esistenti e provvisori). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera dei sostegni (Pali LSU, portali di ormeggio tralicciati, travi di sospensione TN e B, isolatori e accessori di R.A., nonché dei cartelli monitori). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera delle condutture di contatto, complete di pendini conduttori, collegamenti equipotenziali e morsetteria. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione degli ormeggi (fissi e regolati), completi in tutte le loro parti. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera dei sezionatori, completi di argani di manovra, necessari a realizzare lo schema di alimentazione TE. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Posa delle canalizzazioni e dei relativi cavi di comando alimentazione e controllo dei sezionatori TE. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera delle condutture di alimentazione, complete di conduttori, collegamenti e morsetteria. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione dei circuiti di terra e protezione TE, completi in tutte le loro parti e allaccio al circuito di terra e protezione esistente. 	

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE

	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice del Posto Tecnologico di Interporto, (FA02 ed FA03 nuovo PP/ACC); 	
	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice nella stazione di Manoppello. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice del Posto Tecnologico Manoppello, (FA04 ed FA05 nuovo PP/ACC); 	
	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice della nuova SSE MANOPPELLO; 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di impianti di illuminazione sulle nuove viabilità e su quelle modificate in seguito al raddoppio ferroviario. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione dei sistemi di alimentazione degli impianti di sollevamento acque meteoriche delle viabilità stradali e dei sottopassi pedonali. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di impianti RED riscaldamento elettrico deviatoi 	
	IMPIANTI DI SEGNALAMENTO	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione delle canalizzazioni previste, lungo linea e in stazione, per il contenimento dei cavi degli Impianti di Segnalamento, i cavi di dorsale in Fibra Ottica e i cavi di alimentazione. 	
	IMPIANTI MECCANICI, SAFETY E SECURITY	
	<ul style="list-style-type: none"> attrezzaggi impiantistici, a servizio dei fabbricati tecnologici, della fermata, dei sottopassi e delle vasche di prima pioggia della tratta Manoppello – Interporto D’Abruzzo: 	
	<ul style="list-style-type: none"> - TVCC a controllo perimetrale e degli accessi ai fabbricati tecnologici e di fermata e delle banchine; 	

	- Impianti Antintrusione e Controllo Accessi, Rivelazione Incendi, ove richiesto Spegnimento a Gas, HVAC e Idrico Sanitario a servizio dei fabbricati tecnologici;	
	- Impianti di sollevamento acque per i sottopassi pedonali che lo richiedono per le vasche di prima pioggia; dove richiesto impianti di irrigazione e riempimento cassette WC da vasche di recupero acque meteoriche;	
	- Ascensori accessori al sottopasso di fermata.	
	CANTIERIZZAZIONE	
	• Interventi occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali delle aree interessate dalla realizzazione delle opere.	
	Per la completa individuazione dell'intervento si rimanda agli elaborati del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" allegato n. 3 alla presente Convenzione.	
	Rientrano, inoltre, nell'oggetto dell'appalto, e dunque sono compresi e compensati nell'importo contrattuale le seguenti prestazioni:	
	a) la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze;	
	b) l'esecuzione delle lavorazioni in presenza dell'esercizio ferroviario;	
	c) le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;	
	d) gli oneri per l'interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;	
	e) l'assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT);	

	f) la fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a fornitura da parte di RFI);	
	g) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato da RFI, necessaria per:	
	i. l'elaborazione dei documenti di Verifica CE/Nazionale e di valutazione del rischio, ove previsti nell'ambito della messa in servizio dei sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, nelle Linee Guida emanate dall'ANSF in materia e nelle procedure aziendali;	
	ii. l'ottenimento dell'Autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali.	
	h) la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive sullo stato di avanzamento fisico ed economico dei lavori;	
	i) il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto;	
	j) la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali e di quanto altro necessario, per la realizzazione degli Interventi completi e funzionanti oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura di RFI, elencati nell'Allegato n. 37	
	k) la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la	

	realizzazione degli Interventi oggetto del presente Contratto ad esclusione	
	dei materiali indicati nell'Allegato n. 37, la cui fornitura è a carico del	
	Committente;	
	l) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del	
	Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti,	
	postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per	
	consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e	
	funzionanti;	
	m) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi;	
	n) le modifiche provvisorie degli impianti esistenti per consentire le attivazioni	
	e/o il ripristino dell'esercizio ferroviario in conseguenza delle fasi di	
	attivazione previste;	
	o) la bonifica degli ordigni esplosivi superficiale e profonda nelle aree	
	interessate dai lavori;	
	p) l'assistenza archeologica in corso d'opera;	
	q) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto	
	(idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche,	
	del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;	
	r) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per	
	dare la linea o l'impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;	
	s) la fornitura di apparecchiature;	
	t) le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione;	
	u) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività	
	dell'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di	

	Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza;	
	v) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo	
	incaricato dal Committente, necessaria per l'ottenimento	
	dell'Autorizzazione alla messa in servizio della Agenzia Nazionale per la	
	Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali	
	(ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019;	
	w) l'assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da	
	personale del Committente, nominata ai sensi della Disposizione RFI	
	16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di	
	segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito "CVT");	
	x) lo sviluppo, l'attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale;	
	y) la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e	
	conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e	
	tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento	
	dell'attività di smaltimento dei rifiuti.	
	Nell'ambito dell'oggetto del Contratto sono comprese almeno le seguenti	
	attività riconducibili alle attività imprenditoriali definite come maggiormente	
	esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (v. art. 1, comma 53, L. 190/2012):	
	<ul style="list-style-type: none"> • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • fornitura di ferro lavorato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • guardiania dei cantieri; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, anche per conto di 	
	terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi connessi	

	alla gestione dei rifiuti.	
	3. Rientrano comunque nell'oggetto del Contratto di appalto l'esecuzione di tutte	
	le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel Progetto di	
	Fattibilità Tecnico Economica, nonché ogni altro intervento complementare ed	
	accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso, cui	
	sono destinate, tutte le opere costituenti l'oggetto del Contratto di appalto	
	nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni,	
	concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi	
	sul Progetto Esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto di Fattibilità	
	Tecnico Economica.	
	ARTICOLO 2 bis	
	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	
	1. L'Appaltatore deve avviare, nel corso dello svolgimento della Progettazione	
	Esecutiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle attività propedeutiche	
	sulle aree interessate dai Lavori sia della "Parte A" sia della "Parte B" (come	
	meglio dettagliate nell'Allegato n. 3), secondo quanto disciplinato nel presente	
	articolo.	
	2. L'Appaltatore deve consegnare gli elaborati di progetto esecutivo inerenti alle	
	prestazioni di cui al precedente articolo 2 bis comma 1, nonché il relativo piano	
	di sicurezza e coordinamento, entro e non oltre 20 (venti) giorni n.c., dalla data	
	indicata nel verbale di Consegna delle Prestazioni, in conformità a quanto	
	previsto nelle PPP. Per ogni giorno di ritardo su tale consegna l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale prevista dall'articolo 37 della presente Convenzione.	
	3. Nell'ipotesi di approvazione degli elaborati di cui al precedente articolo 2 bis	

	comma 2 da parte del Committente, il DL e l'Appaltatore sottoscriveranno	
	apposito verbale (“ Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche ”) dando	
	atto dell'inizio anticipato delle relative attività propedeutiche.	
	4. L'Appaltatore dovrà completare l'esecuzione delle attività propedeutiche	
	entro 90 (novanta) giorni n.c. dalla data di inizio indicata nel Verbale di Inizio	
	delle Attività Propedeutiche di cui al comma 3.	
	Per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuno dei suddetti termini, l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale prevista dall'articolo 37 della presente Convenzione.	
	5. Prima della sottoscrizione del Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche,	
	l'Appaltatore dovrà costituire e trasmettere al Committente la Polizza CAR ed	
	inviare il POS relativo alle attività propedeutiche.	
	6. Le Parti convengono espressamente che l'eventuale approvazione, da parte	
	del Committente, degli elaborati di progetto esecutivo delle attività	
	propedeutiche di cui all'articolo 2 bis e il conseguente eventuale avvio anticipato	
	delle medesime lavorazioni non integreranno la consegna dei lavori di cui all'art.	
	16 delle Condizioni Generali, non determineranno alcun diritto e/o legittimo	
	affidamento da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del PE della	
	“Parte A” (PE-A) e della “Parte B” (PE-B), né comporteranno alcuna	
	limitazione ai diritti e facoltà del Committente, incluse quelle di cui agli articoli	
	27 e 40 della presente Convenzione e 20.6 delle Condizioni Generali.	
	7. Per lo svolgimento anticipato delle attività di cui all'articolo 2 bis, l'Appaltatore	
	non avrà diritto ad alcun acconto. Qualora il Committente, all'esito della verifica	
	di cui all'art. 20.4 delle Condizioni Generali e all'articolo 27 della presente	
	Convenzione, approvasse il PE-A e/o il PE-B dell'Appaltatore e	

procedesse conseguentemente alla consegna dei relativi lavori di Parte A e/o di Parte B dell'Appaltatore, le attività propedeutiche svolte dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo 2 bis, e i relativi oneri della sicurezza, verranno contabilizzati nel primo SAL utile successivo alla consegna dei lavori.

8. Nell'ipotesi di mancata approvazione del PE-A e/o del PE-B dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 27 della presente Convenzione, il Committente pagherà il compenso per le attività propedeutiche regolarmente svolte dall'Appaltatore ed i relativi oneri della sicurezza in conformità a quanto previsto all'articolo 10.

9. Le Parti si danno altresì atto che nel caso in cui il PE-A e/o del PE-B dell'Appaltatore non fosse ritenuti meritevoli di approvazione da parte del Committente e la Convenzione venisse quindi, ai sensi del successivo articolo 27, risolta per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto a trattenere le somme spettanti all'Appaltatore per le attività propedeutiche di cui all'articolo 2 bis comma 1 a compensazione, anche parziale, dei danni subiti a causa di tale inadempimento.

10. Le Parti convengono espressamente che il periodo di tempo di non operatività dei cantieri, eventualmente intercorrente tra il completamento delle attività propedeutiche di cui all'articolo 2 bis comma 1 e l'eventuale consegna dei lavori della Parte A e/o della Parte B, non potrà rappresentare motivo di richiesta di indennizzi, compensi e/o danni di qualsivoglia genere da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute

dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quanto non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al presente Contratto.

La disciplina in materia di "Danni da forza maggiore e responsabilità dell'Appaltatore per danni" prevista dall'art. 30 delle "CGC" nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse "CGC", nella presente Convenzione e/o nei relativi allegati è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A.

3. Le tariffe di RFI, indicate nell'art. 43 della presente Convenzione (Allegato n. 7) e la Tariffa Nuovi Prezzi di cui all'allegato n. 6 alla presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 37 delle Condizioni Generali. Si precisa che, considerando che il bando prevede il riconoscimento a favore dell'Appaltatore di un'aliquota per le spese generali maggiore rispetto a quella normalmente praticata nelle tariffe RFI, nell'ipotesi della applicazione del suddetto art. 37 delle Condizioni Generali, i prezzi riportati nell'Allegato n. 7 (Tariffe Rfi Ed. 2023) dovranno essere riparametrati applicando un'aliquota delle spese generali pari al 17% (diciassette per cento).

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo offerto dall'Appaltatore.

5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.

ARTICOLO 3 bis

GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà di Italferr S.p.A., che svolgerà anche, direttamente ed in proprio, le funzioni di Direzione Lavori (di seguito anche abbreviato "DL").

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

	4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.	
	1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l'Appaltatore	
	è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione	
	d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente	
	dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni	
	affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti	
	dalla presente Convenzione e relativi allegati.	
	2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle	
	effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione	
	produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte	
	agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l'eventuale maggiore	
	impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni	
	effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli	
	obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori	
	compensi, indennizzi o risarcimenti.	
	3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente	
	Convenzione sono essenziali per l'immagine del Committente e si impegna a	
	realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per	
	l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere	
	tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati	
	nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per	
	garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.	
	4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere	
	organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.	

	L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.	
	5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.	
	6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna:	
	a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI e Italferr. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.	
	b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della	

vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

In nessun caso RFI e Italferr saranno tenuto a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di

	lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.	
	8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni	
	– sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di	
	opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque	
	derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia	
	retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi	
	del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali	
	subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni	
	le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche	
	in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno,	
	responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da	
	pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali	
	subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni	
	riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.	
	9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella	
	presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente,	
	ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori	
	dell'appalto al fine di sostenere le difese di RFI/Italferr e/o definire direttamente	
	le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI/Italferr	
	medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a	
	rifondere a RFI/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo	
	giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero	
	essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo	
	sostenuto da RFI/Italferr per la propria difesa tecnica.	

	10. L'Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI e Italferr nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.	
	L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.	
	4.2. CONTESTAZIONI.	
	1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, RFI/Italferr provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.	
	3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI/Italferr, all'eliminazione delle carenze,	

	inadempienze, irregolarità constatate.	
	4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.	
	ARTICOLO 5	
	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI -	
	RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE	
	1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell'art. 14 delle CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.	
	2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.	
	3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni	

	del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.	
	3. bis L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione all'esercizio ferroviario, così come indicato nel documento "Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE" (Allegato n. 38).	
	Italferr ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso dell'abilitazione "ARMDITTE" da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne la validità con le modalità indicate nel documento "Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE" (Allegato n. 38) e certificare, all'ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, aggiornando il suo tesserino personale.	
	4. Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per conto dell'Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto d'appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.	
	ARTICOLO 5 bis	
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE	
	1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.	

	ARTICOLO 5 ter	
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOGGETTI PROFESSIONALI RICHIESTI DALLA SPECIFICA INFORMATIVA BIM	
	1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa per la gestione informativa richiesta nella Specifica Informativa BIM (Allegato n. 46) ed esplicitata nella Offerta di Gestione Informativa e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutti i soggetti professionali che sono elencati nell'Offerta di Gestione Informativa.	
	ARTICOLO 6	
	IMPORTO DELL'APPALTO	
	1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso del ...% (...per cento) praticato nell'offerta, è di Euro 142.684.676,51 (centoquarantaduemilioni-seicentoottantaquattromilaseicentosestantasei/51) ¹ , di cui:	
	a) Euro 1.454.460,57 (unmilionequattrocentocinquantaquattromilaquattrocentosessanta/57) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza della "Parte A". Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore (Voce a Corpo n. 1-A);	
	b) Euro 7.886.269,06 (settemilioniottocentoottantaseimiladuecentosessantanove/06) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza della "Parte B". Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto	
	¹ Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso	

	dall'Appaltatore (Voce a Corpo n. 1-B);	
	c) Euro 415.838,61 (quattrocentoquindicimilaottocentotrentotto/61) ² per	
	le prestazioni di Progettazione Esecutiva della Parte A (PE-A) e relativo	
	Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito anche "PSC") e	
	Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo n. 2-A);	
	d) Euro 2.755.175,72 (duemilionesettecentocinquantacinquemilacentosettantacinque/72) ³ per le prestazioni di Progettazione Esecutiva della	
	Parte B (PE-B) e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito	
	anche "PSC") e Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo n. 2-B);	
	e) Euro 16.030.761,94 (sedicimilionitrentamilasettecentosessantuno/94) ⁴	
	per lavorazioni compensate a corpo della "Parte A" come specificato al	
	successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi	
	all'attuazione dei piani della sicurezza (Voce a Corpo n. 3-A);	
	f) Euro 93.543.563,10 (novantatremilionicinquecentoquarantatremilacinquecentosessantatre/10) ⁵ per lavorazioni compensate a corpo della	
	"Parte B" come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al	
	<hr/>	
	² Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi).	
	³ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi).	
	⁴ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.	
	⁵ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.	

	netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza (Voce a	
	Corpo n. 3-B);	
	g) Euro 4.238.682,20 (quattromilioniduecentotrentottomilseicento-	
	ottantadue/20) ⁶ per lavorazioni compensate a misura della "Parte A"	
	come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli	
	oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.	
	h) Euro 16.359.925,31 (sedicimilionirecentocinquantanovemilanovecento-	
	venticinque/31) ⁷ per lavorazioni compensate a misura della "Parte B"	
	come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli	
	oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza.	
	2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto	
	(I.V.A.).	
	ARTICOLO 7	
	CORRISPETTIVI	
	1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con	
	i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.1 del presente articolo per i lavori e	
	prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi	
	Unitari (Allegato n 5) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati	
	al successivo paragrafo 7.2.	
	2. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle	
	⁶ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e uniformazione dei prezzi di cui al punto del bando di gara/lettera d'invito).	
	⁷ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e uniformazione dei prezzi di cui al punto del bando di gara/lettera d'invito).	

	proprie indagini ed alle proprie stime.	
	3. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.	
	4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo da redigere sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.	
	7.1. LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A CORPO.	
	Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo paragrafo 7.2., sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.	
	VOCE A CORPO n. 1 A - SICUREZZA.	
	Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere della "Parte A", conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 8).	
	Euro 1.454.460,57 (unmilionequattrocentocinquantaquattromilaquattrocentosessanta/57).	
	AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1 - A	
	Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori	

	della Parte A.	
	VOCE A CORPO n. 1 B - SICUREZZA.	
	Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere della “Parte A”, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 8).	
	Euro 7.886.269,06 (settemilionioctocottantaseimiladuecentosessantanove/06).	
	AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1 - B	
	Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori della Parte B.	
	VOCE A CORPO n. 2 - A (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte A”)	
	Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio nonché, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte A”, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio della “Parte A”, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 9).	
	Euro 415.838,61 (quattrocentoquindicimilaottocentotrentotto/61) ⁸ .	
	AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2-A:	
	⁸ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell'ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l'importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).	

	Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva della “Parte A”.	
	È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte A” per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che il Committente dovesse ancora perfezionare prima dell’avvio dei lavori.	
	VOCE A CORPO n. 2 - B (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte A”)	
	Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio nonché, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte A”, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio della “Parte A”, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 9).	
	Euro 2.755.175,72 (duemilionisettecentocinquantacinquemilacentosettantacinque/72) ⁹ .	
	AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2-B:	
	⁹ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).	

	Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva della “Parte A”.	
	È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte A” per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che il Committente dovesse ancora perfezionare prima dell’avvio dei lavori.	
	VOCE A CORPO n.3-A	
	Esecuzione degli interventi oggetto della “Parte A” (ad eccezione di quelli compensati a misura, di cui al successivo art. 7.2) sottoelencati come compiutamente individuati e descritti negli elaborati di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevato ferroviario da km 2+198,957 a km 3+850,000 (RI05); • Viabilità stradale al km 3+772,000 (NV04). • Bonifica da Ordigni Esplosivi, superficiale e profonda sulle aree oggetto degli interventi sopra elencati • Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri necessari per la realizzazione degli interventi sopra elencati, nonché i connessi interventi occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali. 	
	Euro 16.030.761,94 (sedicimilionitrentamilasettecentosessantuno/94) ¹⁰ .	
	¹⁰ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi	

	VOCE A CORPO n.3-B	
	Esecuzione degli interventi oggetto della “Parte B” (ad eccezione di quelli compensati a misura, di cui al successivo art. 7.2) sottoelencati individuati e descritti negli elaborati di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.	
	OPERE CIVILI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica da Ordigni Esplosivi, superficiale e profonda sulle aree oggetto degli interventi di seguito riportati • Interventi di consolidamento, consistenti nella realizzazione di pali in ghiaia del diametro ø800, di lunghezza variabile in funzione dei diversi tratti, alla base dei rilevati (ferroviari e stradali) • Realizzazione della sede ferroviaria a doppio binario per una lunghezza di circa 4.8 km, nella tratta ricompresa tra il km 18+614 e il km 23+434 della LS (in asse al fabbricato viaggiatori esistente della stazione di Manoppello). Per le opere civili la fine dell'intervento è fissata al km 23+570,7 (in corrispondenza della fine dei marciapiedi di stazione di progetto). Il tracciato ferroviario di progetto si sviluppa integralmente all'aperto (composto da un'alternanza di tratti in rilevato, in trincea ed in viadotto), è da realizzare principalmente in stretto affiancamento alla linea storica, ricorrendo a piccoli tratti in variante in corrispondenza degli attraversamenti idraulici maggiori e prevedendo un collegamento provvisorio di circa 500 m per realizzare la sede all'allaccio con la LS, lato Pescara. 	
	<hr/> <p>complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell'ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l'importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del corpo stradale e di rilevato ferroviario di progetto, ivi compreso il completamento dei movimenti di terra, della formazione della piattaforma e del sub-ballast, dell'inerbimento delle scarpate, della demolizione delle opere interferenti, delle canalette per lo scolo delle acque di piattaforma e dei fossi di guardia, delle recinzioni della sede ferroviaria 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spostamento delle canalizzazioni esistenti e interferenti con i lavori da eseguire per assicurare la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di tombini idraulici circolari e scatolari 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemazioni idrauliche dei fossi <ul style="list-style-type: none"> - Fosso Taverna – IN01 (pk 2+844.085) - Fosso Calabrese – IN02 (pk 3+449.058) - Fosso – IN03 (pk 3+995.963), - Fosso S. Maria d'Arabona – IN04 (pk 5+579.709) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di 3 impianti di sollevamento acque meteoriche e 8 impianti a servizio delle vasche di prima pioggia 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di 4 impianti/vasche di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per il piazzale della stazione di Manoppello 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione ponti ferroviari funzionali al raddoppio della sede ferroviaria elencati di seguito <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione Viadotto ferroviario "VI01" da km 2+847,784 a km 2+860,981 - Realizzazione Viadotto ferroviario "VI02" da km 3+425,000 a km 3+485,000 	

	- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI03” da km 5+555,000 a km 5+615,000	
	• Interventi di realizzazione e adeguamento viabilità:	
	- NV01 - Nuova viabilità di accesso alla SSE di Manoppello - Km 1+025,477 - 1+495,077;	
	• Realizzazione delle opere di sostegno ferroviari e stradali (muri di sottoscarpa, muri di controripa, muri di sostegno, muri di mitigazione allo svio, muri di recinzione perimetrali, paratie)	
	• Fornitura o posa di barriere antirumore	
	STAZIONI	
	• Adeguamento funzionale dell’impianto esistente della stazione di Manoppello posto al km 5+978,922 (km 23+434 della LS). I principali interventi riguarderanno:	
	- Adeguamento atrio e sala di attesa e inserimento nuovi servizi igienici all’interno del fabbricato viaggiatori esistente	
	- Riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori (pulitura facciate, eliminazione elementi impiantistici a vista, interventi sugli intonaci e sugli elementi in pietra, sostituzione infissi esterni)	
	- Adeguamento e ripavimentazione del primo marciapiede esistente	
	- Realizzazione nuovo secondo marciapiede	
	- Realizzazione di nuovi collegamenti verticali (scale fisse e ascensori)	
	- Nuovo sottopasso viaggiatori	
	- Realizzazione di nuove pensiline ferroviarie	
	- Arredi e alberature nelle aree esterne	

	- Realizzazione di un nuovo parcheggio	
	FABBRICATI TECNOLOGICI E PIAZZALI	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di un piazzale (PT01) a servizio della SSE di Manoppello 	
	0+870,000	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di un fabbricato tecnologico (FA03) al km 17+448,235 (LS) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di un locale consegna (FA02) al km 17+489,436 (LS) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di un piazzale (PT03) a servizio di FA03 e FA02, al km 	
	17+448,225	
	<ul style="list-style-type: none"> Stazione di Manoppello - piazzale RFI: 	
	- Realizzazione di un locale consegna (FA05) al km 0+049,089 (prog.	
	Lotto 2)	
	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di barriere antirumore di tipo HS rettificate lungo linea e di tipo BA HS rettificato da impalcato in corrispondenza dei ponti ferroviari, nei punti dove si riscontra il superamento dei limiti di legge. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione opere a protezione delle strutture adiacenti alla ferrovia che non rispettano la distanza di sicurezza di mt 30. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Interventi di inserimento paesistico-ambientale e di ripristino ambientale, da adottare lungo linea 	
	ARMAMENTO	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione per fasi dell'armamento, per il raddoppio della tratta e per gli allacci nelle attuali stazioni. 	
	IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	

- Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica Lato Pescara, in prossimità del bivio Interporto (nuova SSE di Manoppello)

- Allaccio degli alimentatori in partenza dalla SSE di Manoppello (nuova);

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE

- Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice del Posto Tecnologico di Interporto, (FA02 ed FA03 nuovo PP/ACC);

- Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice nella stazione di Manoppello.

- Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice del Posto Tecnologico Manoppello, (FA04 ed FA05 nuovo PP/ACC);

- Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice della nuova SSE Manoppello;

- Realizzazione di impianti di illuminazione sulle nuove viabilità e su quelle modificate in seguito al raddoppio ferroviario.

- Realizzazione dei sistemi di alimentazione degli impianti di sollevamento acque meteoriche delle viabilità stradali e dei sottopassi pedonali.

- Realizzazione di impianti RED riscaldamento elettrico deviatoi

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

- Realizzazione delle canalizzazioni previste, lungo linea e in stazione, per il contenimento dei cavi degli Impianti di Segnalamento, i cavi di dorsale in Fibra Ottica e i cavi di alimentazione.

IMPIANTI MECCANICI, SAFETY E SECURITY

	<ul style="list-style-type: none"> • attrezzaggi impiantistici, a servizio dei fabbricati tecnologici, della fermata, dei sottopassi e delle vasche di prima pioggia della tratta Manoppello – 	
	Interporto D’Abruzzo:	
	- TVCC a controllo perimetrale e degli accessi ai fabbricati tecnologici e di fermata e delle banchine;	
	- Impianti Antintrusione e Controllo Accessi, Rivelazione Incendi, ove richiesto Spegnimento a Gas, HVAC e Idrico Sanitario a servizio dei fabbricati tecnologici;	
	- Impianti di sollevamento acque per i sottopassi pedonali che lo richiedono per le vasche di prima pioggia; dove richiesto impianti di irrigazione e riempimento cassette WC da vasche di recupero acque meteoriche;	
	- Ascensori accessori al sottopasso di fermata.	
	CANTIERIZZAZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri necessari per la realizzazione degli interventi sopra elencati, nonché i connessi interventi occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali. 	
	Euro 93.543.563,10 (novantatremilionicinquecentoquarantatremilacinquecento-	
	sessantatre/10) ¹¹ .	
	AVVERTENZA ALLE VOCI A CORPO 3-A E 3-B	
	L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3-A e nella	
	¹¹ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).	

	Voce a Corpo 3-B sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara (Allegato n. 3).	
	7.2. LAVORI E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A MISURA.	
	1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati a misura.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Carico, scarico, trasporto e conferimento in discarica/impianto di recupero del materiale proveniente dagli scavi; • Scavi per bonifica ordigni bellici. 	
	<u>LINEA DI CONTATTO</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione degli impianti TE di piena linea della tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello; • Realizzazione delle modifiche agli impianti TE della stazione di Manoppello; • Realizzazione delle modifiche agli impianti TE bivio Interporto d'Abruzzo; 	
	I suddetti interventi comprendono, tra l'altro, l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, anch'esse compensate a misura:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione dei blocchi di fondazione e la fornitura e posa in opera dei sostegni (Pali LSU, portali di ormeggio tralicciati, travi di sospensione, isolatori e accessori di R.A., nonché dei cartelli monitori); • Fornitura e posa in opera delle condutture di contatto, complete di pendini conduttori, collegamenti equipotenziali e morsetteria; • Realizzazione degli ormeggi (fissi e regolati), completi in tutte le loro parti; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Circuiti di terra e protezione TE, completi in tutte le loro parti e allaccio al circuito di terra e protezione esistente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conduttori e cavi di alimentazione, comprese di collegamenti e morsetteria; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cavi per il controllo, canalizzazioni, quadri, sezionatori e apparecchiature varie necessarie a realizzare lo schema di alimentazione TE; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Demolizioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Posa e allacciamento cavi BT relativi a SSE e Cabine TE. 	
	<u>IMPIANTI DI SEGNALAMENTO</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di cunicoli; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di tubi. 	
	<u>IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di chiusini per cunicoli e pozzetti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di sigillatura per canalizzazioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa di cunicoli V318 per posa cavi lungo piazzali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Scopertura cunicoli. 	
	<u>STAZIONI</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino, restauro e revisione della facciata del fabbricato viaggiatori della stazione di Manoppello 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Demolizione rimozione di pavimenti compresi massetti, tramezzi, intonaci e serramenti del fabbricato viaggiatori della stazione di Manoppello 	
	2. I lavori di cui al presente paragrafo saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 5.	

	3. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1-A e della Voce a Corpo n. 1-B per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (paragrafi 7.1 e 7.2).	
	7.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.	
	Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.	
	ARTICOLO 8	
	REVISIONE PREZZI	
	1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all’art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.	
	2. Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022.	
	Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all’art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.	
	Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29.	
	RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui	

	all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.	
	3. I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.	
	In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza.	
	Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un andamento lineare dell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli importi su cui applicare l'indice ISTAT "FOI" mensile si procederà alla divisione dell'importo contrattuale della "Voce a corpo n. 2-A (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della "Parte A")" e della "Voce a corpo n. 2-B (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della "Parte B")" di cui all'art. 7.1. del Contratto per i numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a quindici).	

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro 6 mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto all'importo presunto di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, riceverà un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 6 comma 1.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

	bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi	
	legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La	
	garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione	
	(Allegato n. 36). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia	
	obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a	
	titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.	
	Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli	
	delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario	
	Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su	
	richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla	
	sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine	
	di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1456 c.c.	
	3. Qualora la Relazione di Sistema di cui al successivo art. 27 o il Progetto	
	Esecutivo redatti dall'Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione,	
	fermo quanto previsto nel citato art. 27, l'Appaltatore beneficiario decade	
	dall'anticipazione con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti	
	gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo (PE-A	
	e/o PE-B), trovando applicazione quanto previsto dall'art 27 ai commi 13bis e	
	13ter. l'Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme	
	restituite non sono dovuti gli interessi legali. Nel caso in cui siano decorsi i	

	termini di cui all'art 20.4 delle CGC senza che RFI abbia disposto la consegna	
	dei lavori della Parte A o della Parte B, l'Appaltatore è obbligato alla restituzione	
	dell'anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.	
	Nell'ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI proceda	
	successivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore, entro quindici giorni	
	dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione pari al	
	20% dell'importo contrattuale quale risulterà al momento dell'approvazione del	
	Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore. Anche a tale nuova anticipazione si	
	applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo con esclusione di quelle	
	riferite alla progettazione esecutiva.	
	L'Appaltatore beneficiario decade inoltre dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui	
	imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla	
	restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato	
	del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.	
	4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20%	
	sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il	
	recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).	
	Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da	
	subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di	
	pagamento diretto di cui al successivo art. 14:	
	a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna	

	ritenuta;	
	b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del (SAL);	
	c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20% normalmente prevista.	
	ARTICOLO 10	
	PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
	TRACCIABILITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO	
	RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	
	1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC.	
	2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dei lavori della Parte A e sull'importo dei lavori della Parte B. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati.	
	3. Il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.	
	4. Il prezzo a corpo della Voce 1-A e della Voce 1-B di cui al precedente art. 7.1,	

	<p>riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento dell'importo stesso, incrementando l'importo di ogni stato avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1-A per l'importo dei lavori della Parte A dell'appalto di cui all'art. 6, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione e l'importo della Voce 1-B per l'importo dei lavori della Parte B dell'appalto di cui all'art. 6, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.</p>	
	<p>5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori (della Parte A e/o della Parte B) si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.</p>	
	<p>6. Il prezzo della Voce a Corpo 2-A e della Voce a Corpo 2-B (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio della "Parte A" e della "Parte B"), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate</p>	
	<p>a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell'approvazione degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere indicate all'articolo 27 comma 8 lettera b);</p>	
	<p>b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d'importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle "Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere"</p>	

	(Allegato n. 18), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30	
	giorni naturali e consecutivi dall'approvazione degli elaborati e dei	
	modelli informativi BIM del "Progetto di Dettaglio" delle restanti opere.	
	Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo	
	inferiore ad Euro 50.000,00	
	Il prezzo della Voce a corpo 3-A (lavori "Parte A") e della Voce a corpo 3-B	
	(lavori "Parte B") verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in	
	contraddittorio con l'Appaltatore, con le Schede di salizzazione, che	
	l'Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati	
	nell'elaborato "Modalità di salizzazione", Allegato n. 18 alla presente	
	Convenzione.	
	Le schede di salizzazione sono predisposte dall'Appaltatore ed approvate	
	unitamente al "Progetto Esecutivo", in accordo con quanto previsto dalla WBS,	
	nel rispetto del "Manuale di Progettazione" (MDP) (Allegato n. 10) e delle	
	"prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere" (Allegato	
	n. 18).	
	I lavori a misura di cui al precedente art. 7.2 saranno contabilizzati in	
	contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta	
	esecuzione degli stessi.	
	7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti	
	dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere	
	o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione	
	approvate, RFI, anche tramite Italferr, potrà riconoscere, a richiesta	
	dell'Appaltatore, il pagamento dell'opera o della parte di opera interessata sulla	

	base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).	
	7.bis In fase di Salizzazione, l'Appaltatore dovrà consegnare il modello BIM aggiornato contenente l'indicazione degli elementi realizzati appartenenti al SAL di riferimento secondo quanto previsto all'allegato n. 46 "Specifica Informativa BIM". Nel caso in cui l'Appaltatore non consegni il suddetto modello BIM sarà eseguita una trattenuta di importo pari al 3% (tre per cento) dell'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, verificata positivamente dal DL la consegna del suddetto modello BIM, la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica avesse esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L., la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	8. La richiesta dell'Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che l'Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all'art. 30 medesimo.	
	9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è disciplinato dall'art. 45 delle Condizioni Generali.	
	10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata Merci" di cui all'art. 44 delle CGC.	
	Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di	

	ricevimento della fattura.	
	Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione	
	del certificato di collaudo.	
	Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i	
	suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella	
	misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs.	
	192/2012.	
	Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.	
	11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai	
	precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone	
	preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al	
	momento della formulazione della propria offerta.	
	12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti	
	a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della	
	certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento	
	degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del	
	subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni	
	qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della	
	suddetta certificazione.	
	Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto	
	del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in	
	materia di "Durc di Congruità".	
	L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni	
	eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri	

	subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte	
	di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi	
	dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il	
	Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata	
	effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o	
	subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.	
	Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle	
	Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità	
	contributiva.	
	13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del	
	codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche	
	la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore il suo Codice fiscale	
	o partita IVA, il numero e la data dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione	
	di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di	
	disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il	
	Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.	
	Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e	
	alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A.	
	(http://www.ferservizi.it), società mandataria per lo svolgimento degli	
	adempimenti amministrativi di RFI.	
	14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto	
	(CUP), sono i seguenti: CUP J84E21001320008, CIG	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	

	all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.	
	Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione,	
	fermi restando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136/2010, trovano applicazione le previsioni di cui allo stipulando Protocollo	
	Operativo per il Monitoraggio Finanziario indicato al successivo art. 14 ter	
	(Allegato n. 45).	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio finanziario, gli	
	strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG), e il	
	codice unico di progetto (CUP).	
	Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al sopra citato stipulando Protocollo	
	Operativo per il Monitoraggio Finanziario (Allegato n. 45), l'Appaltatore si	
	impegna a dare immediata comunicazione a RFI, Italferr e alla Prefettura –	
	ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 40 della Convenzione,	
	costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice	
	Civile anche il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 6 del citato stipulando	
	Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario (Allegato n. 45)".	
	15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente	
	Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all'art. 37,	
	in cui l'Appaltatore è incorso.	
	16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di	

	<p>Congruità” e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.</p> <p>16 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ricorrendone tutti i presupposti.</p> <p>L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalla norma sopra citata.</p> <p>RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.</p> <p>17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.</p> <p>18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.</p>	
	<p>ARTICOLO 11</p> <p>CESSIONE DEI CREDITI</p>	
	<p>1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.</p> <p>2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio finanziario, ai fini dell’opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere</p>	

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n. emessa il rilasciata da in data, fino alla concorrenza di €/.. (euro), ed acquisita agli atti di RFI.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano

contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze

dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia

ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli

delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario

Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su

richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta alla

sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante

individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine

di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al

presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate

con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della

emissione della garanzia¹².

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI

¹² Il rating richiesto è il seguente:

- a) Baa3, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) BBB-, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) BBB-, quanto all'Agenzia FITCH;

	ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).	
	La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del "Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche" di cui precedente art. 2 Bis, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.	
	La polizza, che considererà "Assicurato" il Committente e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art. 11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori ad Euro 139.513.662,18 (centotrentanovemilionicinquecentotrediciliaseicentosessantadue/18).	
	Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.	
	Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:	
	a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto;	
	b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale	

	ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per	
	60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde	
	consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento	
	del premio;	
	c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia	
	Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo	
	Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai	
	fini della polizza stessa;	
	d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi	
	azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del	
	Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;	
	e) L'obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo	
	di eventuali franchigie e scoperti;	
	f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso	
	di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di	
	regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di	
	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del	
	premio in base alle correnti condizioni di mercato;	
	g) L'obbligo della Compagnia in polizza una garanzia di manutenzione di 24	
	mesi;	
	h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il	
	Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva	
	diversa indicazione nella presente Convenzione.	
	In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto	

	ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
	In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr	
	dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e	
	documenti:	
	a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle	
	lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 105	
	del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (già in possesso della compagnia);	
	b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;	
	c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi	
	coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza	
	interessati.	
	13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA	
	DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.	
	La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità	
	civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all'art.	
	11.10 delle Condizioni Generali.	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione,	
	un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte	
	della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,	
	attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo	
	contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà	
	essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del verbale di	
	ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato	
	alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al	

	pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.	
	A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la	
	polizza in argomento, che considererà "Assicurato" il Committente, dovrà	
	prevedere massimali non inferiori a:	
	a) Euro 139.513.662,18 (euro centotrentanovemilionicinquecentotredicimilaseicentosesantadue/18), per rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;	
	b) Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.	
	Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:	
	a) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;	
	b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.	
	c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata	

	dell'assicurazione;	
	d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della	
	parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;	
	e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa	
	corrente in materia;	
	f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente,	
	del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa	
	indicazione nella presente Convenzione;	
	g) obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni	
	elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.	
	13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	
	PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO	
	DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.	
	La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi	
	derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve	
	tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella	
	redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.	
	La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i	
	maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese	
	necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del	
	Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.	
	La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto	
	Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori delle Parti A e B e sino	
	alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	

	La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve prevedere massimali pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00)	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento del Committente.	
	Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo.	
	La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore.	
	13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.	
	Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.	
	Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.	
	Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli	

	eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.	
	Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni SpA per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.	
	Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.	
	La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.	
	L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombetegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.	
	Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti" (Allegato n. 13).	
	Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via pec all'indirizzo sinistrisappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte) dell'evento.	
	Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	

	Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio - Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al Direttore dei Lavori.	
	Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.	
	Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli obblighi sopra descritti.	
	13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.	
	La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.	
	13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.	
	L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.	
	ARTICOLO 13 TER	
	APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE	

	REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE	
	REPUBBLICHE INDIPENDENTI	
	1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni	
	dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave	
	situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE	
	n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle	
	azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".	
	L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere	
	a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:	
	a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come	
	successivamente modificato:	
	i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente	
	o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o	
	esportati dalla Russia;	
	ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti	
	contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento	
	(UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste	
	di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai	
	sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10	
	% del valore del contratto.	
	b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da	
	ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo	
	2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione,	
	direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari	

	della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.	
	2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad	
	ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero	
	essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.	
	3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il	
	Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi	
	dell'art. 1456 cod. civ.	
	4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di	
	cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri	
	subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per	
	RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una	
	clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi	
	di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa	
	previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del	
	contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..	
	ARTICOLO 14	
	SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	
	1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione	
	di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il	
	subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che	
	regola la materia (ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 39	
	delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara. Troverà altresì	
	applicazione lo stipulando Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 14 bis,	
	di cui si allega il relativo schema (Allegato n. 39, di seguito "Protocollo di	

	Legalità”). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare	
	oggetto di ulteriore subappalto.	
	1bis. L’Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la	
	progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,	
	sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati	
	specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per	
	la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell’art. 31, comma	
	8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza	
	specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori	
	non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano	
	richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità	
	del progettista, anche ai fini di tali attività.	
	Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.	
	2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto	
	dell’offerta:	
	
	
	
	3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione	
	obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato,	
	intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui	
	esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche	
	disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso	
	successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini	

	della partecipazione alla gara.	
	Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore	
	dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che,	
	aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.	
	4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105	
	del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui le	
	prestazioni oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente non potranno	
	superare il limite del 49,99% dell'importo della stessa 5.	
	5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL,	
	dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della	
	quota finale.	
	6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività	
	del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di	
	manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se	
	singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni	
	affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo	
	della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del	
	contratto da affidare.	
	Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si	
	configurano come attività affidate in subappalto:	
	a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali	
	occorre effettuare comunicazione a Italferr;	
	b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;	
	c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a	

	imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui	
	all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle	
	finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.	
	53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno	
	1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso	
	alla L. 448/2001.	
	d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti	
	continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca	
	anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione	
	dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante	
	prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.	
	7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore	
	diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come	
	sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del	
	subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto	
	medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto. Sono,	
	altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso	
	del sub-contratto.	
	8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,	
	amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,	
	indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
	prestazionali che economici.	
	La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di	

	subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la	
	trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente	
	contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore:	
	a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto,	
	contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);	
	b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;	
	c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;	
	d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;	
	e) Nominativo dell'impresa subcontraente;	
	f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;	
	g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;	
	h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale	
	microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D.	
	Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del	
	subcontraente;	
	j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle	
	prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia, del Protocollo di Legalità	
	(Allegato n. 39) e di eventuali ulteriori protocolli di legalità/intesa	
	applicabili;	
	k) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di	
	tracciabilità e di monitoraggio finanziario.	
	La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati	
	deve essere inoltre corredata da:	

	1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, in relazione alla prestazione subappaltata;	
	3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;	
	4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;	
	5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;	
	6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;	
	7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità\intesa applicabile\i.	
	8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle	

	lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008	
	e successive modifiche e integrazioni.	
	9. Dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità, di cui al successivo	
	art. 14 bis, riportante in allegato il Protocollo siglato per accettazione	
	10. Protocollo MGO, di cui al successivo art. 14 ter, firmato per	
	accettazione.	
	L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora	
	l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.	
	È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso	
	nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i..	
	Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un	
	consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta	
	da ogni singola impresa.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a Italferr, prima	
	dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,	
	nonché copia dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini	
	del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,	
	Italferr acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i	
	subappaltatori fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione	
	trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità".	

	Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
	8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del	

	subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.	
	Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "Atto di	
	Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto" pubblicato dal	
	Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è	
	condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di	
	conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle	
	caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni: Edile e Metalmeccanico.	
	Italferr verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della	
	sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia	
	di "Durc di congruità", di cui al comma 16 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016	
	(per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).	
	8. ter L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,	
	prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e	
	prestazionali previsti nella presente Convenzione.	
	L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera,	
	relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza	
	alcun ribasso; Italferr, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della	
	sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione	
	della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il	
	subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di	
	sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
	In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre	
	essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del	

	subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per	
	determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di	
	seguito riportate:	
	a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti	
	con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della	
	sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell'opera;	
	b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere	
	inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico	
	Estimativo di PSC.	
	L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è	
	tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri	
	della sicurezza.	
	In applicazione di quanto previsto dallo stipulando Protocollo di Legalità	
	(Allegato n. 39), Italferr verificherà, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione,	
	l'inserimento delle previsioni cui all'art. 4, all'art. 6, commi 7,8,9 e 10, all'art. 7	
	comma 1 lett. a) e b), comma 2 e comma 3, all'art. 8, commi 1, 3, 4 e 9, all'art. 5,	
	commi 5 e 9 del medesimo stipulando Protocollo di Legalità (Allegato n. 39).	
	Resta fermo che l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 4, dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10 dall'art. 7 comma 1, lett. a) e b), comma	
	2 e comma 3, dall'art. 8, commi 1 3, 4 e 9 dall'art. 5, commi 6 e 9 del Protocollo	
	di Legalità (Allegato n. 39).	
	9. Italferr provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art.	
	105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale	
	termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.	

	Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.	
	Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.	
	10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso la DL.	
	11. Resta inteso che RFI e Italferr, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.	
	12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.	
	La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.	
	Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto.	
	Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi	

	adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del	
	materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli	
	automezzi medesimi.	
	L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a Italferr la dimostrazione che i	
	subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle	
	obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e	
	riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli	
	articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.	
	Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le	
	prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore	
	normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente	
	Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D.	
	Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso	
	articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto,	
	verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di	
	trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei medesimi	
	CCNL.	
	A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo	
	periodo del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro,	
	le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Italferr, prima	
	di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14	
	dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo	
	nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.	
	13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore	

	di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 della presente Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno indicate da RFI, tramite la DL con apposito OdS.	
	Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.	
	Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.	
	14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In	

	<p>caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.</p>	
	<p>15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 dello stipulando Protocollo di Legalità (Allegato n. 39), il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese (come definita dal Protocollo di Legalità). Sono assoggettati al predetto regime tutti i Contratti e Subcontratti (secondo la definizione fornita dal Protocollo di Legalità) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula dei Subcontratti, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.</p>	
	<p>Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui all' art. 4 del Protocollo di Legalità, i dati identificativi dei fornitori.</p>	

	16. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al citato art. 4, l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 s.m.i. (<i>white list</i>). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.	
	Ad integrazione di quanto sopra previsto, l'obbligo di richiesta di informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., sussiste altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:	
	a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);	
	b) servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;	
	c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.	
	Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina vigente.	
	Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all'autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all'Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.	
	Allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula dei Contratti o dei Subcontratti diano esito negativo, troverà applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 del Protocollo di Legalità.	
	L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Committente e all'Appaltatore ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui all'art. 4 del	

	Protocollo di Legalità, nella sezione appositamente dedicata.	
	Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, l'eventuale inosservanza e causa di risoluzione del contratto.	
	17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.	
	18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.	
	19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.	
	I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011. 20. In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, vale quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli	

eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Alla presente Convenzione verranno altresì applicate le ulteriori disposizioni stabilite al riguardo dallo stipulando Protocollo di Legalità di cui alla Delibera CIPE 62/2020 (Allegato n. 39), che sarà da sottoscrivere da RFI e dall'Appaltatore con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara (di seguito: Protocollo di Legalità), di cui si allega il relativo schema.

2. Conseguentemente l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto prescritto nello stipulando Protocollo di Legalità, dei cui contenuti dichiara di essere pienamente consapevole.

3. Fermo restando quanto previsto dallo stipulando Protocollo di Legalità di cui al comma 1, l'Appaltatore resta impegnato, fra l'altro:

a) ai sensi degli artt. 3 e 4 del Protocollo di Legalità, ad inserire nei

Subcontratti di cui sia parte e a far inserire, per il tramite dei propri Subcontraenti, in tutti gli altri Subcontratti (come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), una clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera, con l'espressa previsione che le violazioni in materia di comunicazioni dei dati previste dall'art. 4 del Protocollo di Legalità, potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Dovrà essere, altresì, previsto: i) che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali dei soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese (come definita dal medesimo Protocollo di Legalità) e si estende alla variazione di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo stesso; ii) che, in tal caso, la trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica deve essere eseguito dall'impresa interessata entro i successivi trentagioni; iii) che i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese accettano esplicitamente i sopraindicati obblighi, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie previste dall'art. 4 del Protocollo di Legalità, per l'eventuale violazione.

b) A comunicare, in applicazione dell'art. 4.10 dello stipulando Protocollo di Legalità, in quanto appartenente alla Filiera delle imprese, il proprio assetto societario e gestionale.

L'Appaltatore prende atto che dovrà comunicare eventuali variazioni dell'assetto societario o gestionale entro trenta giorni dall'intervenuta modificazione, per tutta la durata dello stipulando Protocollo di Legalità

stesso e che l'eventuale violazione darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del medesimo Protocollo di Legalità.

c) Fermo quanto previsto dall'art. 14 della presente Convenzione in tema di verifiche antimafia, ad inserire nei Subcontratti di cui sia parte, in applicazione dell'art. 6 del Protocollo di Legalità, una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. L'Appaltatore dovrà comunicare senza ritardo alla Prefettura e al Committente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, l'Appaltatore dovrà risolvere i relativi Subcontratti immediatamente ed automaticamente mediante attivazione della sopraindicata clausola risolutiva espressa. L'Appaltatore, per il tramite dei propri Subcontraenti, si impegna a far inserire in tutti i Subcontratti (come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), la sopraindicata clausola risolutiva espressa.

d) In applicazione dell'art. 7 dello stipulando Protocollo di Legalità: i) a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa

del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.

317 del c.p.; ii) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa

o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con

funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio

a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p.,

319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-

quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2

c.p., 353 c.p. e 353-bi c.p.. L'Appaltatore si impegna ad inserire - e per il

tramite dei propri Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti

(come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), le sopraindicate

clausole.

e) In applicazione dell'art. 8 dello stipulando Protocollo di Legalità: i) a

denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni

illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni

per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che

si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari; ii) ad assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità; iii) ad inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte di Italferr, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. La previsione si estende a tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, l'Appaltatore dovrà inviare tutta la documentazione relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs 159/2011; iv) a ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D. Lgs. 72/2000, concernente l'Attuazione della direttiva 95/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - così come disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs 10 settembre 276/2003, solo previa autorizzazione di Italferr, all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte di Italferr, delle informazioni antimafia

di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina vale per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera; v) ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. L'Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei propri Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), le sopraindicate clausole;

f) In applicazione dell'art. 5 del Protocollo di Legalità: i) a mettere a disposizione di Italferr, per la successiva immissione nella banca dati di cui all'art. 4 del medesimo Protocollo, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale; ii) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro emergenziale; iii) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei propri Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti dal

	medesimo Protocollo di Legalità), le soprindicate clausole.	
	g) Fermo quanto previsto dall'art. 5 dello stipuando Protocollo di Legalità,	
	in relazione all'obbligo di gestione del "Piano di Controllo Coordinato	
	del cantiere e del subcantiere", ad assicurare: i) che il personale presente	
	in cantiere (con esclusione di quello addetto ad attività di vigilanza e	
	controllo sui luoghi di lavoro) esponga costantemente la tessera di	
	riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, recante	
	gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della	
	rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti, lo stesso	
	documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di	
	lavoro; ii) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa	
	e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei	
	materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L.136/2010.	
	L'Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei propri	
	Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti dal	
	medesimo Protocollo di Legalità), le soprindicate clausole;	
	h) in applicazione dell'art. 3 dello stipulando Protocollo di Legalità a far	
	rispettare il medesimo Protocollo dai propri Subcontraenti tramite: i)	
	l'inserimento nei Subcontratti di tutte le clausole contrattuali indicate nel	
	Protocollo che siano estese anche ai Subcontratti stessi; ii) l'allegazione,	
	ai medesimi Subcontratti, del Protocollo stesso, il quale dovrà essere	
	sottoscritto per accettazione; iii) la previsione contestuale dell'obbligo, in	
	capo al Subcontraente, di inserire analoga disciplina nei Subcontratti da	
	quest'ultimo stipulati con la propria controparte.	

L'Appaltatore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi previsti dal Protocollo di Legalità e l'esito interdittivo dell'informazione antimafia daranno luogo all'applicazione delle previsioni sanzionatorie del medesimo Protocollo.

ARTICOLO 14 ter

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

Alla presente Convenzione verranno applicate le ulteriori condizioni stabilite dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario che dovrà essere sottoscritto secondo lo schema riportato in allegato alla presente Convenzione, (Allegato n. 45) redatto ai sensi della Delibera CIPE 15/2015 del 28 gennaio 2015 e in conformità al prototipo allegato alla medesima delibera.

ARTICOLO 14 quater

PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022

1. Al presente Contratto verranno altresì applicate tutte le previsioni di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 (Allegato n. 40) tra i Commissari Straordinari nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 32/2019 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL, FILCA CISL e FILEA CGIL e quelle di cui agli atti ivi richiamati (Protocollo di Intesa dell'11 dicembre 2020 tra OO.SS e MIT, verbale integrativo del 22 gennaio 2021 tra OO.SS e MIT, Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2021 tra OO.SS e MIT, Protocollo tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell'edilizia e costruzioni e RFI del 4 novembre 2020 e Protocollo di Intesa del 13 aprile 2018, sottoscritto da MIT e OO. SS).

2. Conseguentemente, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto previsto

	dal Protocollo in data 27 maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati, dei cui contenuti	
	dichiara di essere pienamente consapevole.	
	3. Fermo restando tutto quanto previsto dal Protocollo in data 27 maggio 2022	
	e dagli atti ivi richiamati, l'Appaltatore resta impegnato, fra l'altro (a titolo non	
	esaustivo):	
	a) a richiamare espressamente i contenuti del Protocollo in data 27 maggio	
	2022 e degli atti ivi richiamati, ai fini della loro applicazione, nell'ambito	
	di tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori;	
	b) a comunicare in forma semplificata al sistema territoriale delle Casse	
	Edili/Edilcasse, le informazioni di cui al "settimanale di cantiere", ciò	
	anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi	
	anche delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile.	
	ARTICOLO 14 quinquies	
	AVVALIMENTO	
	1. Italferr eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo	
	possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte	
	dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime	
	nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL)	
	accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte	
	direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il	
	titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal	
	contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre	
	l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le	
	comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle inerenti	

	all'esecuzione dei lavori.	
	2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.	
	3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.	
	ARTICOLO 15	
	TRASPARENZA DEI PREZZI	
	1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente	

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce:

a) di aver preso visione del Codice Etico ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di

	cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.	
	3. L'Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.	
	4. La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 (risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.	
	5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi	

inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6. L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chisiamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi/appfondimenti.html>, e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell'oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante, l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione al presente Contratto.

ARTICOLO 17 BIS

PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

17bis.1. RELAZIONE DI GENERE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI

INCLUSIONE LAVORATIVA

1. *[Da adattare di volta in volta in base a quanto viene dichiarato in gara dall'OE nella parte del DGUE relativa all'art. 47 commi 3 e 3 bis, L. 108/2021]* L'Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è tenuto a consegnare a RFI

la documentazione di cui all'art. 47, commi 3 e 3bis, D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'Art. 37 della presente Convenzione.

17bis.2. ASSUNZIONI GIOVANILI/FEMMINILE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, l'Appaltatore si obbliga a prevedere la presenza di almeno un giovane laureato con età inferiore a 36 anni *[da completare in relazione a quanto previsto nel bando di gara, negli avvisi e negli inviti. In ogni caso, clausola da verificare alla luce delle clausole standard definite con le "Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" di cui al DPCM – Dipartimento per le Pari Opportunità del 7.12.2021, anche rispetto ad ulteriori requisiti/ misure premiali]*.

2. Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

3. Per violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'Art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

2. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

3. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

4. L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [*chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati*].

5. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, modelli informativi BIM, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed

	impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.	
	L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI,	
	per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni	
	oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati e modelli informativi BIM	
	provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni	
	medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi	
	titolo, i suddetti documenti.	
	2. L'Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di	
	utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione	
	dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate	
	nell'esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente	
	esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione,	
	di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di	
	promuovere e creare opere derivate.	
	3. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità	
	che non siano connesse all'esecuzione del presente Contratto. Qualora	
	l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo	
	verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto	
	allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI.	
	RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e	
	l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini	
	istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale	
	realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore	
	compensi ed indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il	

	Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	4. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.	
	5. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.	
	ARTICOLO 20	
	PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA	
	20.1. PIANI DI SICUREZZA.	

	1. È a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della	
	Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria	
	organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori (di seguito	
	RDL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase	
	di progettazione (di seguito CSP), previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al PE-A ed al PE-	
	B, nonché il PSC relativo alle attività propedeutiche di cui ai precedenti art. 2 bis.	
	Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver	
	già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione	
	per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e	
	complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente Contratto.	
	La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere	
	allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.	
	Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al	
	Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano	
	di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), e per	
	l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.	
	Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2-A e	
	2-B, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 23.	
	Il PSC/FA del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto	
	dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del	
	PSC/FA del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e in conformità alle	
	specifiche tecniche di progettazione di cui al "Manuale di Progettazione".	

	<p>Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.</p> <p>Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.</p> <p>L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni) di ciascuna Parte (ovvero Parte A e Parte B), nonchè prima dell'Avvio delle Attività propedeutiche di cui all'art. 2 Bis, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).</p> <p>La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.</p> <p>2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla</p>	

	trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese	
	esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale	
	dei cantieri oggetto dell'Appalto.	
	La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	
	presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della	
	presente Convenzione.	
	3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio	
	delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del	
	relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la	
	sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all' applicazione della	
	penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.	
	1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui	
	all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore, nel caso ravvisasse la	
	necessità di accedere agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella	
	disponibilità giuridica di RFI, per qualunque motivo inerente ad attività di	
	supporto alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le	
	informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui (direttamente o	
	tramite i soggetti dallo stesso incaricati) è destinato ad operare, nonché le relative	
	misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla attività da svolgere,	
	oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI.	
	In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella	
	disponibilità giuridica di RFI dovrà essere preventivamente	
	autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.	

	1 bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008,	
	nell'ipotesi in cui l'Appaltatore affidi le attività di supporto alla progettazione a	
	un altro soggetto, lo stesso Appaltatore dovrà allegare il DUVRI, ricognitivo dei	
	rischi standard relativi alla tipologia di prestazione da eseguire che potrebbero	
	potenzialmente derivare dalla stessa, al contratto con il quale affida dette	
	prestazioni.	
	1 ter. Il soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali	
	deve essere eseguita l'attività integra il DUVRI di cui al precedente comma con	
	riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi stessi. Il DUVRI,	
	così come integrato dal soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei	
	luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività, dovrà essere sottoscritto per	
	accettazione dal soggetto che esegue la prestazione e firmato sia dall'Appaltatore	
	sia dallo stesso soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi.	
	1 quater. In relazione all'ipotesi descritta ai precedenti commi 1 bis e 1 ter,	
	l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Tecnico, con un anticipo di almeno	
	10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui il soggetto al quale sono state affidate le	
	attività di supporto alla progettazione prevede di dover accedere alle	
	aree/impianti di RFI:	
	(i) le informazioni relative alla tipologia di attività e alle modalità di esecuzione	
	delle stesse, corredate delle informazioni relative ai rischi specifici delle attività	
	stesse;	
	(ii) la ragione sociale e i dati del soggetto incaricato dello svolgimento delle	
	attività;	
	(iii) il relativo contratto sottoscritto recante l'esplicita indicazione dell'oggetto	

	delle attività da svolgere nelle aree RFI e delle relative modalità esecutive con i	
	relativi allegati tra cui il DUVRI ricognitivo;	
	(<i>iii</i>) la conferma dell'avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica di	
	idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato dello svolgimento delle	
	attività.	
	Le informazioni di cui ai precedenti punti da (<i>i</i>) a (<i>iii</i>) dovranno poi essere	
	tempestivamente trasmesse dal Soggetto Tecnico al soggetto di RFI avente la	
	disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività ai	
	fini della predisposizione dei documenti di cooperazione e coordinamento delle	
	attività da eseguire nelle aree interessate.	
	L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle	
	Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto	
	riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto	
	Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da	
	tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le	
	disposizioni regionali.	
	L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici,	
	lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione	
	dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da	
	parte di questi di osservare le suddette disposizioni.	
	Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri	
	soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato	
	come "soggetti esecutori".	
	2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme	

	e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali	
	firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,	
	assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.	
	L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia	
	di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un	
	Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.	
	L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva	
	diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa	
	edile, assicurativi e antinfortunistici.	
	3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per	
	l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il	
	Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della	
	Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti	
	gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione	
	in materia di Sicurezza Cantieri.	
	4. Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza	
	Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe	
	di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.	
	81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:	
	a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure	
	di sicurezza previste;	
	b) dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di	

	coordinamento;	
	c) presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;	
	d) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;	
	e) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	f) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;	
	g) predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;	
	h) trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;	
	i) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento;	
	j) trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);	

	k) trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;	
	l) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:	
	i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;	
	ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);	
	iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore;	
	iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;	
	v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);	
	vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisoria;	
	vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;	
	viii. Piano di Emergenza;	
	ix. Copia aggiornata del "Libro Unico";	
	x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme),	

	aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato,	
	di tutti i soggetti esecutori;	
	xi. Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le	
	imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d'opera dei	
	materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere	
	base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);	
	xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro,	
	dirigenti e preposti dell'Appaltatore come previsto dall'art. 97 del	
	D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	m) elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato	
	al successivo comma 9;	
	n) verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli	
	OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di	
	vigilanza;	
	o) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e	
	predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da	
	consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;	
	p) partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;	
	q) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un	
	cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale,	
	come indicato al successivo comma 5.	
	5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un	
	cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con	
	fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati	

	relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente	
	aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di	
	riconoscimento.	
	Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo	
	dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento	
	di autorizzazione al subappalto.	
	6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a	
	fornire al RDL:	
	a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;	
	b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle	
	organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,	
	applicato ai lavoratori dipendenti;	
	c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco	
	e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;	
	d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,	
	comprensivo delle specifiche contrattuali;	
	e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a	
	qualsiasi titolo ad operare in cantiere;	
	f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs.	
	81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.	
	Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati	
	mensilmente.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre	
	tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità	

	contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.	
	7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.	
	La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.	
	L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.	
	9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro	

	elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.	
	Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.).	
	La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.	
	11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.	
	La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	

	presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza RFI, su segnalazione del CEL al RDL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.	
	13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della Voce a Corpo n.1-A "Costi della Sicurezza della Parte A"(se l'inosservanza riguarda la Parte A) o della Voce a Corpo n.1-B "Costi della Sicurezza della Parte B" (se l'inosservanza riguarda la Parte A) di cui all'art. 7.1 "Corrispettivi"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.	
	14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali	

	periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.	
	15. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.	
	16. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.	
	Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".	
	In nessun caso il RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.	
	17. Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.	
	ARTICOLO 20 bis	

	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI	
	CONTROLLO DEL RISCHIO	
	1.L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui	
	all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto	
	indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore	
	effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla	
	dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure	
	di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013.	
	La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al	
	direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche	
	ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.	
	L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri	
	eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento	
	necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei	
	rischi derivanti dalle proprie attività.	
	2.L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le	
	attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri	
	subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di	
	impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.	
	3.In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente	
	articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 1456 c.c.	

ARTICOLO 20 ter

SOSTENIBILITÀ

20 ter 1. GENERALITÀ

1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.

In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l'utilità e il valore nel tempo dell'infrastruttura progettata in un'ottica di resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.

2. In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto, dovrà:

- valorizzare elementi di *circular economy*, operando secondo una scala di priorità che privilegi:
 - minore utilizzo delle risorse;
 - utilizzo circolare delle risorse;
 - prevenzione della produzione di rifiuti
- prevedere iniziative volte a ridurre la *Carbon Footprint* della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio; 	
	prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro	
	dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a	
	occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese,	
	garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e	
	sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal precedente	
	art. 17 bis della presente Convenzione	
	20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE	
	DELL'OPERA	
	1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra	
	durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e	
	rendicontare le emissioni di CO ₂ correlate alla fase di costruzione sulla base di	
	quanto definito nell'allegato "Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas	
	serra negli appalti di lavori" (Allegato n. 28).	
	A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare	
	periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi	
	di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di	
	approvvigionamento al cantiere.	
	2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la	
	riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed	
	obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale	
	implementato in conformità all'art. 21 della presente Convenzione.	
	20 ter. 3. DNSH	
	1. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -	

	PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed	
	in fase realizzativa l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di "non	
	arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (<i>Do No Significant Harm -</i>	
	<i>DNSH</i>) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del	
	Regolamento UE 2020/852 (di seguito: Regolamento Tassonomia).	
	2. A tal riguardo l'Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH	
	condotte in fase di sviluppo del progetto posto a base di gara e resta a carico	
	dell'Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel	
	documento contenente gli esiti della valutazione DNSH (Allegato n. 41).	
	RFI effettuerà attività di sorveglianza in corso d'opera, al fine di valutare	
	l'operato dell'Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e	
	delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione	
	DNSH e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.	
	3. Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze	
	rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore stesso, entro 15	
	giorni dalla ricezione dell'apposito Rapporto stilato da RFI all'esito dell'attività	
	di sorveglianza, invierà a RFI stessa un "Piano di Azioni Correttive in materia di	
	Sostenibilità", con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale "Piano di	
	Azioni Correttive in materia di Sostenibilità" RFI potrà richiedere modifiche e/o	
	integrazioni che dovranno essere recepite entro 15 giorni dall'Appaltatore.	
	Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini indicati al presente	
	comma per l'invio del "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità"	
	e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per	
	ogni giorno di ritardo, l'applicazione della penale prevista dall'art. 37.	

	Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate nel	
	“Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità”, per come	
	eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista al	
	medesimo articolo 37.	
	4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a base	
	di gara, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in	
	conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimento vigenti	
	alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo	
	Circolare n.32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UE 2021/2139 del	
	4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054,	
	Regolamento UE 241/21 e Regolamento Tassonomia) ovvero emesse	
	successivamente.	
	A fronte dell'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, all'obbligo di cui sopra,	
	RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento	
	dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all'attività di sorveglianza e	
	ai conseguenti obblighi in capo all'Appaltatore, al precedente comma 2.	
	5. In fase di realizzazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le informazioni	
	e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla valutazione <i>DNSH</i>	
	nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION	
	Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto, effettuata	
	attraverso l'applicazione del Protocollo Envision, l'Appaltatore è tenuto a fornire	
	a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e certificazioni,	

	elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo per la fase di cantiere (con particolare riferimento ai crediti “pending”) al fine di attestare l'effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte operate in cantiere dallo stesso.	
	20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	
	L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all'art. 37.	
	ARTICOLO 21	
	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE	
	21.1. GENERALITÀ.	
	L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.	
	21.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.	
	Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle	
	ARTICOLO 21 20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	

	attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.	
	I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo" (PPA.0001942) Allegato n. 30 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.	
	21.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.	
	La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL.	
	Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al paragrafo 2 sarà applicata la penale di cui all'art. 37.	
	La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e dei corrispettivi modelli informativi BIIM e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il	

	progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta	
	la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le	
	attività di verifica di cui sopra.	
	21.4. MONITORAGGIO AMBIENTALE.	
	Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati,	
	effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal	
	“Progetto di monitoraggio ambientale” (Allegato n. 29) fornito allo scopo di	
	informare l'Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto in coerenza con le	
	indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti	
	preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Italferr, nel corso	
	dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche, in caso	
	di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti	
	di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla	
	DL. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso	
	nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio	
	ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli	
	accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle	
	attività di verifica, prelievo e misura previste.	
	Oltre al monitoraggio ambientale sulle attività oggetto di affidamento,	
	l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale	
	e/o audit del Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l'assistenza	
	qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a	
	proprio carico i relativi oneri. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il	
	proprio programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr	

	di partecipare come osservatore a tali attività.	
	21.5. SORVEGLIANZA AMBIENTALE.	
	I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della DL.	
	In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti.	
	L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla DL. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da Italferr non esonerano l'Appaltatore dall'effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.	
	21.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI.	
	L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento,	

	le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.	
	L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non Conformità Ambientali.	
	21.7. RITENUTE SUL SAL.	
	In caso di:	
	a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;	
	b) mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;	
	c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (v. successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;	
	mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);	
	d) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze	

	acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e	
	verifiche;	
	la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della	
	specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/	
	criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o	
	sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela	
	ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità	
	sarà calcolata secondo la seguente formula: $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$ (dove T è	
	l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla	
	scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica	
	carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se	
	l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al	
	10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della	
	trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al	
	10% dell'importo del SAL stesso.	
	L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L.	
	utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e	
	l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.	
	21.8. COMUNICAZIONE ALLA DL.	
	L'Appaltatore, nell'ambito del "Report periodico integrato" i cui contenuti	
	minimi sono definiti nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione	
	(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e	
	forniture di importo sopra la soglia comunitaria"(PPA 0001942) Allegato n. 30	
	è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di	

	riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” relativo ai risultati delle attività del SGA, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.	
	Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività del SGA associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) previsti.	
	Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana lavorativa.	
	Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, definito non conformità ambientale nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture”(PPA 0001942) Allegato n. 30., l’Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla DL (e CEL quando interessato) ed altri Enti interessati e mettere in atto interventi opportuni di mitigazione dell’ impatto ambientale. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della DL, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.	
	21.9. ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE.	

Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti dell'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

21.10. ONERI DELL'APPALTATORE.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

21.11. RUOLI E COMPETENZE.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

- a) il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un' esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da

	ACCREDIA. Il Responsabile del SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.	
	b) il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.	
	Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.	
	L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.	
	Italferr potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.	
	21.12. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.	
	L'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.	
	L'Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di	

	gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico	
	Economica e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume	
	l'esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione	
	Esecutiva.	
	21.13. per memoria	
	21.14. ULTERIORI PRESCRIZIONI AMBIENTALI.	
	Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della	
	presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato n. 25	
	“Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali	
	nell'esecuzione dei lavori”.	
	ARTICOLO 22	
	OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE	
	E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
	1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto	
	nell'Allegato n. 25 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni	
	speciali nell'esecuzione dei lavori).	
	2. Per i lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori	
	all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore deve	
	inoltre attenersi scrupolosamente, oltre che a quanto prescritto dal citato	
	Allegato n. 25 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni	
	speciali nell'esecuzione dei lavori), a tutte le disposizioni di cui al Capitolato	
	Speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, (Allegato n. 27) e,	
	comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell'Istruzione Protezione	
	Cantieri di RFI (Allegato n. 31) nel testo vigente.	

ARTICOLO 22 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA E DALL'OFFERTA DI GESTIONE

INFORMATIVA PRESENTATE IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati e dell'Offerta di Gestione informativa.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (Allegato n. 4) è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. L'Appaltatore in particolare dovrà:

a) sviluppare e integrare mediante l'impiego della metodologia BIM, fino agli elaborati di dettaglio, la documentazione tecnica presentata in sede di gara al fine della completa realizzabilità e collaudabilità delle opere interessate dalle soluzioni migliorative proposte dallo stesso Appaltatore. Gli oneri conseguenti a tali attività sono da intendersi compresi e compensati dell'importo di cui all'art. 6 "Importo dell'appalto".

b) sviluppare i modelli informativi BIM nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla Stazione Appaltante nella Specifica Informativa BIM (Allegato 46) e ripresi dal Piano di Gestione Informativa, prevedendo in ogni caso un contenuto informativo dei modelli BIM coerente ed esaustivo rispetto al corrispondente livello di progettazione per il quale

	essi vengono prodotti;	
	c) mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le figure professionali di cui al punto 1.1.1 Envision Sustainability Professional e	
	1.1.2 Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche;	
	d) eseguire le prestazioni dando attuazione alle soluzioni migliorative di cui	
	ai punti dell'Offerta Tecnica. In caso di	
	inadempienza, il PM o il DL di Italferr assegneranno il termine entro il	
	quale adempiere agli obblighi assunti con la Offerta Tecnica.	
	4. Per effetto delle soluzioni migliorative proposte,	
	5.	
	
	
	
	
	6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'Offerta Tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il contratto.	
	ARTICOLO 23	
	CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO	
	1. Il Committente, durante l'esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle	

	prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche in caso di ricorso al subappalto.	
	2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:	
	a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.	
	b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.	
	c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.	
	d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.	
	3. L'Appaltatore dovrà procedere all' immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.	

	L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.	
	4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.	
	ARTICOLO 24	
	MODIFICHE DEL CONTRATTO	
	DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	
	AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI	
	1. Le modifiche al presente Contratto potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.	
	Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.	
	2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 27.3 della presente Convenzione, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti	

modifiche al Contratto per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali:

- Realizzazione della viabilità stradale al km 1+690,000 (NV02) e connesso cavalcaferrovia al Km 1+690 (IV01), come rappresentati nella documentazione progettuale presente nell'allegato "Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.", allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;

- Realizzazione della viabilità stradale al Km 5+780 (NV08) del connesso cavalcaferrovia (IV02) e dell'opera SL05, come rappresentata nella documentazione progettuale presente nell'allegato "Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.", allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;

- Realizzazione del sottopasso pedonale di Via XX Settembre al km 5+290,606 (SL02), come rappresentate nella documentazione progettuale presente nell'allegato "Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.", allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;

- Realizzazione della nuova viabilità NV09 e della connessa opera SL09, la nuova viabilità NV03 tra via Silvio Pellico e Via Enrico Fermi e il rifacimento di via Alessandro Volta come rappresentata nella documentazione progettuale presente nell'allegato "Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.", allegato n. 12 bis alla

	presente Convenzione;	
	- Realizzazione della nuova viabilità NV03, come rappresentata nella	
	documentazione progettuale presente nell'allegato <i>“Modifiche ai sensi del</i>	
	<i>comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”</i> , allegato n. 12 bis alla	
	presente Convenzione;	
	- Realizzazione della viabilità stradale al km 5+040,000 (NV05), il	
	rifacimento della viabilità esistente NV06 via Giuseppe Verdi/Via Rossini	
	come rappresentata nella documentazione progettuale presente	
	nell'allegato <i>“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs.</i>	
	<i>50/2016 e s.m.i.”</i> , allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;	
	- Realizzazione della viabilità stradale (NV10), costituita in quota parte da	
	un nuovo asse stradale e la relativa pista ciclopedonale, e per l'altra parte	
	dalla riqualificazione delle viabilità esistenti di via Aldo Moro e via	
	Guglielmo Marconi come rappresentata nella documentazione progettuale	
	presente nell'allegato <i>“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D.</i>	
	<i>Lgs. 50/2016 e s.m.i.”</i> , allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;	
	- Realizzazione del Fabbricato tecnologico al km 0+090,000 (FA04) e del	
	piazzale Locale consegne della fermata di Manoppello alla pk 0+048,740	
	(PT02), come rappresentate nella documentazione progettuale presente	
	nell'allegato <i>“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs.</i>	
	<i>50/2016 e s.m.i.”</i> , allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;	
	- Realizzazione del sottopasso pedonale di Via XX Settembre al km	
	5+758,430 (SL03), come rappresentate nella documentazione progettuale	
	presente nell'allegato <i>“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D.</i>	

	<i>Lgs. 50/2016 e s.m.i.</i> ”, allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;	
	- Realizzazione dell’opera SL04, come rappresentate nella documentazione	
	progettuale presente nell’allegato “ <i>Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art</i>	
	<i>106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.</i> ”, allegato n. 12 bis alla presente	
	Convenzione;	
	- smontaggio e successiva ricostruzione del ex casa cantoniera di	
	Manoppello, come rappresentate nella documentazione progettuale	
	presente nell’allegato “ <i>Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D.</i>	
	<i>Lgs. 50/2016 e s.m.i.</i> ”, allegato n. 12 bis alla presente Convenzione;	
	- esecuzione delle attività di bonifica da ordigni esplosivi secondo modalità	
	differenti da quanto previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico	
	Economica, impartite in conseguenza di anomalie ferromagnetiche	
	riscontrate nello svolgimento della bonifica, fermo restando quanto	
	previsto dall’articolo 33 comma 1 della presente Convenzione;	
	Le predette modifiche potranno essere apportate alle seguenti condizioni.	
	L'appaltatore, qualora la volontà di introdurre le modifiche di cui sopra,	
	comunque rientranti nella tipologia già contemplata nella presente Convenzione,	
	fosse comunicata da RFI allo stesso entro e non oltre 6 mesi dalla consegna dei	
	lavori, dovrà eseguire tali modifiche entro e non oltre il termine di ultimazione	
	lavori già definito dalla presente Convenzione. In caso contrario troverà	
	applicazione la Penale prevista dall’art. 37, comma 1, punto i.	
	3. Qualora le modifiche implicino l’esecuzione di maggiori, minori e/o diverse	
	prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, alla	
	determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante	

	si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.	
	Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 5, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.	
	L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con l'utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR Vision), organizzata per WBS e per articoli.	
	Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente.	
	In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscriverne riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 delle Condizioni Generali di Contratto.	
	4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.	
	5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da RFI sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere	

	<p>oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al 70% della somma delle Voci a Corpo 2A e 2B indicato all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della somma delle Voci a Corpo 2A e 2B medesime.</p>	
	<p>6. Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue:</p>	
	<p>a) Nel caso in cui la comunicazione all'Appaltatore dell'informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna della Progettazione di Dettaglio (PED-A o PED-B) delle opere non più da eseguire, si procederà con l'aumento o la diminuzione della Voce a Corpo 2A (se la modifica attiene alla Parte A) o 2B (se la modifica attiene alla Parte B) sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della somma delle Voci a Corpo 2A e 2B indicate all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della somma delle Voci a Corpo 2A e 2B medesime.</p>	
	<p>b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio (PED-A o PED-B) delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest'ultime</p>	

	il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% somma delle Voci a Corpo 2A e 2B indicate all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso articolo 6, somma delle Voci a Corpo 2A e 2B medesime.	
	7. L'Appaltatore dovrà presentare il PE-A (se la modifica attiene alla Parte A) o il PE-B (se la modifica attiene alla Parte B) modificato, corredato di tutti i necessari modelli informativi BIM ed elaborati tecnici ed economici, nonché del Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all'Appaltatore, concludersi in 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	ARTICOLO 25	
	RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	
	Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle CGC.	
	ARTICOLO 26	
	PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)	
	1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente	

	Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr", Allegato n. 19 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.	
	2. L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr" Allegato n. 19 alla presente Convenzione.	
	3. L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.	
	4. L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:	
	a) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19 prevede l'applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui all'art. 37 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;	
	b) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19 prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di	

competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19. prevede l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

6. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

7. Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

La stampa degli elaborati sarà a carico dei soggetti indicati nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del

Sistema “PDM” di Italferr” Allegato n. 19 e dovrà essere eseguita secondo le modalità e i flussi definiti nella Specifica medesima.

In particolare, dovranno essere consegnate le copie su carta e su supporto informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata.

Tipologia di progetto	Numero copie	Supporto informatico
Progetto esecutivo	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr.	Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD
Progetto esecutivo di dettaglio	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr.	Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD
Progetto as built	L'Appaltatore deve inviare 1 copia degli elaborati firmati.	Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD

Con riferimento alle attività di scansione della documentazione approvata/vistata di cui al punto 17 del Flusso A (Consegna e verifica Progettazione Esecutiva) , al punto 20 del Flusso B (Consegna e verifica Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione) e al punto 20 del Flusso D (Consegna e verifica Progettazione As Built) dell' Allegato n. 19 (Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr), si riporta di seguito il numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali l'Appaltatore ha l'obbligo di emettere il Transmittal di Notifica allegando i DIR con i documenti scansionati di cui ai punti sopra

	menzionati.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di timbro e firma dei documenti approvati di cui al punto 16, per i documenti di relativi al Flusso A (Progettazione Esecutiva); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti firmati in “Valido per la Costruzione” di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso B (Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti vistati dal Direttore Lavori di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso D (As-Built). 	
	ARTICOLO 26bis	
	AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE	
	APPALTANTE (ACDAT SA)	
	1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare l'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat SA) per le attività di consegna dei modelli informativi BIM che produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare tale sistema mediante l'invio di transmittal secondo le modalità indicate nella “Specificativa Informativa BIM”, Allegato n. 46 alla presente Convenzione. Lo stesso sistema sarà adoperato dalla Stazione Appaltante per la gestione informatizzata dei documenti che saranno trasmessi all'Appaltatore nell'ambito delle attività BIM.	
	2. La consegna dei modelli informativi BIM sull'ACDat SA in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto, sarà	

considerato un'inadempienza contrattuale e darà luogo alle penali previste all'Articolo 37.

3. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo modello informativo BIM decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento nell'ACDat SA, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

4. Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione dell'ACDat SA di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei modelli informativi BIM prodotti.

ARTICOLO 27

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica come perfettamente sviluppabile nel Progetto Esecutivo e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

2. Entro 30 giorni (trenta) n. c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale sarà disposto che l'Appaltatore, a partire dalla data

	che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo (delle attività propedeutiche, PE-A e PE-B) con le modalità indicate nel presente articolo e nell'art. 2 Bis. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo comma 8 del presente articolo. Nel medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall'art. 16.6 delle CGC.	
	3. I Progetti Esecutivi (delle attività propedeutiche, nonché il PE-A e il PE-B) dovranno essere redatti nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Allegato n. 3) le Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture (Allegato n. 30), il "Manuale di Progettazione" ("Mdp") (Allegato n. 10) e le "PPP" (Allegato n. 9) nelle quali, tra l'altro, sono indicati e definiti gli elaborati, i modelli informativi BIM ed i documenti di cui il PE si deve comporre, la Specifica Informativa BIM (Allegato n. 46) per quanto concerne lo sviluppo della progettazione esecutiva con strumentazioni digitali (BIM) di cui all'art. 27 ter.	
	I Progetti Esecutivi (delle attività propedeutiche, nonché il PE-A e il PE-B) dovranno altresì recepire le prescrizioni formulate dalle autorità competenti nell'ambito dell'iter autorizzativo dell'intervento - contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 174 del 05/04/2023 e nella Determinazione	

	<p>Conclusiva di Conferenza di Servizi del 25/05/2023 - nonché le osservazioni contenute nel Rapporto di Ispezione del 22/06/2023, il tutto riportato nell'allegato "Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo" (All. n. 12).</p>	
	<p>Il recepimento di tali prescrizioni e modifiche, ivi inclusa ogni attività di analisi, indagine, verifica, rilievo e progettazione a tal fine occorrente, è compreso e compensato nella Voce a Corpo 2-A (per quanto attiene alle prescrizioni da recepire nel PE-A) e nella Voce a Corpo 2-B (per quanto attiene alle prescrizioni e modifiche da recepire nel PE-B) e non potrà comportare alcuna protrazione dei termini di consegna dei progetti, indicati al successivo punto 8.</p>	
	<p>Quanto alle modifiche, in aumento o in diminuzione, dei lavori di Parte A e di Parte B, eventualmente conseguenti al recepimento di tali prescrizioni, tali modifiche saranno gestite in conformità a quanto indicato al successivo punto 10.</p>	
	<p>Il recepimento di tutte le prescrizioni, oltre a non comportare il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso per la progettazione, essendo tale recepimento già compreso e compensato nella voce a corpo n. 2 di cui al precedente art. 7, non potrà dar luogo al riconoscimento di ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8.</p>	
	<p>Gli elaborati ed i modelli informativi BIM del "Progetto Esecutivo" dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall'Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo fatto salvo</p>	

	quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per le per le	
	modifiche al Contratto.	
	Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della	
	progettazione (Voci a Corpo 2-A e 2-B), l'esecuzione di rilievi topografici	
	integrativi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del	
	Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere.	
	4. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto	
	Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei	
	successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio Parte A" (PED-	
	A) e il "Progetto di Dettaglio parte B" (PED-B), costituiti dagli elaborati	
	occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto	
	Esecutivo medesimo.	
	5. Entro 20 (venti) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni,	
	l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr, una "Relazione di	
	sistema", sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l'illustrazione	
	delle scelte e dei criteri che l'Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini,	
	accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende	
	adottare per il successivo sviluppo del PE-A e del PE-B , con particolare	
	riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.	
	I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere	
	pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche,	
	economiche e temporali indicate nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	
	e nel presente Contratto.	
	Qualora nella "Relazione di sistema" fossero indicate modalità realizzative e di	

	costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PFTE e nel presente Contratto,	
	pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PFTE medesimo, nella stessa	
	dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista	
	ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche,	
	realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.	
	Contestualmente alla consegna della “Relazione di Sistema”, l’Appaltatore è	
	tenuto a sottoporre all’approvazione di Italferr il Piano di Gestione Informativa	
	(pGI), documento in cui l’Appaltatore esplicita le risposte alle richieste contenute	
	all’interno della Specifica Informativa BIM Allegato n.46 e che viene rimesso	
	contestualmente a ciascuna consegna dei modelli informativi BIM.	
	Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della “Relazione di	
	sistema” dovrà altresì essere consegnato l’elenco elaborati del Progetto di	
	Fattibilità Tecnico Economica, con evidenza degli elaborati sostituiti, aggiunti	
	ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni tecniche migliorative e/o	
	varianti progettuali presentate nell’ambito dell’offerta tecnica formulata	
	dall’Appaltatore. Per ognuno di tali elaborati l’Appaltatore dovrà altresì fornire	
	una descrizione tecnica giustificativa delle modifiche introdotte.	
	Tali modifiche non potranno comunque comportare un aumento dei costi e/o	
	dei tempi di realizzazione delle opere né la necessità di acquisire nuovi	
	provvedimenti autorizzatori.	
	In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, del	
	Piano di Gestione Informativa e dell’elenco elaborati del Progetto di Fattibilità	
	Tecnico Economica come menzionato al precedente capoverso, troverà	
	applicazione la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.	

	Le valutazioni di Italferr, in merito alla “Relazione di sistema” ed al pGI, saranno espresse nel termine di 10 (dieci) giorni n.c. dalla data della relativa consegna.	
	Ancorché le valutazioni sulla Relazione di sistema e sul pGI non siano negative, rimane fermo il diritto di RFI di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo.	
	Le valutazioni espresse sulla Relazione di sistema e sul pGI, inoltre, non costituiscono limitazione alcuna al diritto di RFI di recedere dal Contratto di appalto ai sensi dell'art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo né possono costituire motivo di legittimo affidamento dell'Appaltatore medesimo sull'approvazione del Progetto Esecutivo.	
	6. Entro 10 (dieci) giorni n.c. dall'approvazione della “Relazione di sistema” e del pGI, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr che si esprimerà nei successivi 10 (dieci) giorni n.c., il “Piano di progettazione” corredato dal “Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM” relativo sia al PE-A e al PE-B che al PED-A e al PED-B redatti con le modalità indicate nelle “PPP” (Allegato n. 9). In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.	
	7. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr, - con cadenza non superiore a 30 giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le	

conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l'avanzamento della progettazione rispetto al "Programma di emissione elaborati e dei modelli informativi BIM", l'analisi degli eventuali scostamenti con l'individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall'Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

8. Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 20.4 delle "CGC":

a) la consegna del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" (Allegato n. 9) entro e non oltre 80 (ottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

b) dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) sopra indicato e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione della "Parte A" nel rispetto del relativo "Programma Esecutivo". Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività della "Parte A" da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori.

- c) gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) di cui alla precedente lettera a) e la verifica degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione della "Parte A" di cui alla precedente lettera b) saranno comunicati all'Appaltatore entro 20 (venti) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell'ultimo elaborato e dei modelli informativi BIM relativi al progetto medesimo. Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) nella stessa formulate.
- Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) di cui alla precedente lettera a) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del "contraddittorio" tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- d) Il recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) di cui alla precedente lettera a) dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni n.c. dalla fine della fase del "contraddittorio" sopracitato. Saranno

comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) di cui alla precedente lettera a), come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 10 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

e) la consegna del Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" (Allegato n. 9) entro e non oltre 180 (centottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

f) dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) sopra indicato e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione della "Parte B" nel rispetto del relativo "Programma Esecutivo". Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività della "Parte B" da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla

consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori.

- g) gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-B) di cui alla precedente lettera e) e la verifica degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione della "Parte B" di cui alla precedente lettera b) saranno comunicati all'Appaltatore entro 35 (trenta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell'ultimo elaborato e dei modelli informativi BIM relativi al progetto medesimo. Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-B) nella stessa formulate.

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-B) di cui alla precedente lettera e) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del "contraddittorio" tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

h) Il recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) di cui alla precedente lettera e) dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni n.c. dalla fine della fase del "contraddittorio" sopracitato. Saranno comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) di cui alla precedente lettera e), come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 10 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

i) Nell'eventuale riemissione degli elaborati progettuali relativi al Progetto esecutivo della "Parte A" (PE-A) e al Progetto esecutivo della "Parte B" (PE-B) e dei relativi modelli informativi BIM a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, l'Appaltatore non potrà presentare soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale precedentemente presentata.

j) gli elaborati e i modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio del PED-A e del PED-B delle restanti opere dovranno essere consegnati

dall'Appaltatore, nel rispetto del "Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM" di cui al precedente punto 6 e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno sessanta (60) giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all'esecuzione delle opere prima dell'approvazione dei relativi elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio, che avverrà con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati e dei modelli informativi BIM prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti e dei modelli informativi BIM.

k) entro e non oltre 15 (quindici) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni l'Appaltatore dovrà consegnare il "Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche" di cui all'art. 2 bis della presente Convenzione, relativo alle seguenti attività:

- ii. Cantierizzazione;
- iii. Bonifica da Ordigni Esplosivi;
- iv. Demolizioni
- v. Risoluzione sottoservizi interferenti

Il Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui al precedente punto f) dovrà essere corredato del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e del programma di esecuzione delle suddette attività propedeutiche. Per ogni giorno

di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

l) Gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera k) saranno comunicati all'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell'ultimo elaborato e dei modelli informativi BIM relativi ai Progetti medesimi. Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera k) e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo relative alle attività propedeutiche nella stessa formulate.

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva del Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera f) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del "contraddittorio" tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

m) Il recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera k) dovrà effettuarsi entro e non oltre 5 (cinque) giorni n.c. dalla fine della fase del "contraddittorio"

sopracitato. In tali casi saranno comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche relative alla Opere Critiche di cui alla precedente lettera k), come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 5 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

9. Unitamente agli elaborati e ai modelli informativi BIM di Progetto Esecutivo di cui alle precedenti lettere a), e) e k) l'Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all'art. 14 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell'approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determinano alcun impegno di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'art. 20.4 delle CGC e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo comma 13 e all'art. 40 della presente Convenzione.

9 bis. Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio dovranno essere firmati, oltre

	che dal Progettista, per le responsabilità di legge, e dal Direttore della	
	Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni	
	specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di	
	progettazione, anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di	
	Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione del Soggetto che	
	eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotato della qualificazione LIS di RFI.	
	10. Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo	
	rispetto a quello risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – fatta	
	eccezione per quanto strettamente conseguente al recepimento delle prescrizioni	
	formulate dalle autorità competenti nell'ambito dell'iter autorizzativo	
	dell'intervento, contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 174 del	
	05/04/2023 e nella Determinazione Conclusiva di Conferenza di Servizi del	
	25/05/2023 - nonché le osservazioni contenute nel Rapporto di Ispezione del	
	22/06/2023, il tutto riportato nell'allegato "Prescrizioni da recepire nel progetto	
	Esecutivo" (All. n. 12), salvo che non si renda necessaria l'introduzione di	
	modifiche progettuali ai sensi del precedente art. 24, che dovranno essere	
	puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed	
	espressamente approvate dal Committente. Il maggiore o minore importo	
	derivante dalle varianti progettuali approvate dal Committente verrà valutato	
	mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e	
	riportati nell'Allegato n. 5 alla presente Convenzione. Qualora sia necessario	
	eseguire una specie di lavorazione non prevista a Contratto o adoperare materiali	
	di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o	
	dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni	

	Generali di Contratto.	
	11. Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dei relativi computi metrici	
	estimativi in mancanza dei quali il PE (PE-A e PE-B) sarà considerato	
	incompleto.	
	12. Italferr avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le	
	modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese	
	dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o	
	ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori,	
	avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento	
	delle penalità contrattualmente previste.	
	13. Qualora il PE-A redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di	
	approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni	
	altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, RFI recede dal	
	Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis, acquistando la proprietà del	
	Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione	
	dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con	
	espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo	
	di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.	
	13bis. L'approvazione del Progetto Esecutivo della "Parte A" (PE-A) e la	
	consegna dei relativi lavori da parte del Committente non determina alcun	
	impegno del Committente, né alcun diritto o affidamento legittimo da parte	
	dell'Appaltatore in ordine all'Approvazione del Progetto Esecutivo della "Parte	
	B" (PE-B) ed alla consegna dei relativi lavori, né comporta alcuna limitazione al	
	diritto del Committente di non approvare il Progetto Esecutivo della "Parte B"	

	(PE-B).	
	13ter. Qualora il Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Committente non procederà, a causa dell’inadempimento dell’Appaltatore, alla consegna dei lavori della “Parte B” senza che l’Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, corrispettivo o risarcimento. Inoltre, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B), i lavori del “Parte B” si intenderanno automaticamente stralciati dall’oggetto dell’appalto e RFI acquisterà la proprietà di tale Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a Corpo 2-B con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.	
	14. Il Progetto Esecutivo (PE-A e PE-B), redatto dall’Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI - senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a Corpo 2-A e della Voce a Corpo 2-B, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto.	
	15. Fermo quanto previsto al precedente articolo 2 Bis, il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle CGC decorre per la “Parte A” dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) A e per la “Parte B” dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B).	
	16. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte	

	negli elaborati e nei corrispettivi modelli informativi BIM di Progetto di	
	Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati con	
	apposto il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”.	
	17. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro	
	“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata e non	
	potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.	
	18. Fermo il disposto dell’art. 20.4 CGC, l’approvazione da parte di RFI di	
	qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle proprie	
	responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del	
	Progetto Esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle	
	condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.	
	Si intendono compresi e compensati nell’importo contrattuale di cui all’articolo	
	6.1 tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione	
	Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni	
	progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi	
	agli elaborati di dettaglio e ai corrispettivi modelli informativi BIM, alle	
	modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle	
	relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il	
	presente Contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per	
	lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.	
	19. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’articolo	
	30 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o	
	riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall’intempestiva	
	redazione degli elaborati progettuali e ai corrispettivi modelli informativi BIM di	

	Dettaglio posti a suo carico dal presente Contratto.	
	20. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI/Italferr, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE", dagli ordini di servizio o dai capitolati.	
	21. Disegni e modelli informativi BIM "as built" ("come costruito").	
	Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a Italferr l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte.	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire gli elaborati e i modelli informativi BIM as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:	
	a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni del Committente, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;	
	b) per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;	
	c) per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento.	
	Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto "as built" si riferiranno a	

	tutte le opere/parti d'opera oggetto del presente contratto e dovranno essere redatti come descritto nel Documento "Specifica Tecnica – Elaborati as-built" (Allegato n. 14).	
	Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.	
	Gli elaborati as-built devono essere visti dalla DL per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.	
	Gli elaborati di cui sopra e i corrispettivi modelli informativi BIM dovranno essere rettificati, a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica	
	Tecnica o per l'esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell'intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.	
	Gli elaborati finali e i modelli informativi BIM dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell'appalto, completano l'impianto e sono ad esso strettamente connessi.	
	RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte	

	le loro parti per tutte le proprie necessità.	
	22. Verifica dello sviluppo della Progettazione.	
	L'Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati e i modelli informativi BIM” di cui al comma 6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del “Programma di emissione degli elaborati e i modelli informativi BIM” che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.	
	RFI, anche tramite Italferr, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli elaborati e i modelli informativi BIM” di cui al comma 6 del presente articolo.	
	23. Sottoscrizione degli elaborati progettuali.	
	Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:	
	a) Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;	
	b) Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;	

	c) Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.	
	Le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM (Allegato n. 19)	
	24. Direttore della Progettazione.	
	L'Appaltatore indica il sig. quale Direttore della Progettazione.	
	Il Direttore della Progettazione è responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.	
	In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all'esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell'opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L'Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta.	
	Nel caso in cui, l'Appaltatore si qualifichi in gara associando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all'interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato sia un'ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal Progettista capogruppo all'interno del proprio staff tecnico.	
	25. In fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, l'appaltatore si impegna ad avere a disposizione le seguenti figure professionali:	
	n. 4 progettisti senior;	
	n. 4 progettista junior;	

	n. 1 geologo senior;	
	n. 4 disegnatori CAD;	
	n. 2 topografi;	
	n. 1 project planner;	
	n. 1 BIM Manager;	
	n. 1 risorsa in possesso del titolo abilitativo come “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ai sensi del D.Lgs. 81/08.	
	Il geologo deve aver maturato un’esperienza almeno ventennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovia, metropolitane” e “OS21 - Opere strutturali speciali” e deve essere iscritto all’albo professionale dei geologi.	
	Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza almeno venticinquennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovia, metropolitane” e “OS21 - Opere strutturali speciali” e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli ingegneri.	
	Gli altri progettisti senior devono aver maturato negli ultimi vent’anni un’esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nelle categorie oggetto della presente gara e devono essere laureati in ingegneria ed iscritti all’albo professionale degli ingegneri.	
	I progettisti junior devono aver maturato un’esperienza almeno triennale nella progettazione di lavori rientranti nelle categorie oggetto della presente gara e devono essere iscritti all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti.	
	Il “BIM Manager”, dovrà avere un’esperienza di almeno 2 progetti sviluppati	

	con modellazioni BIM, iniziati e conclusi negli ultimi 5 anni, per opere afferenti alle infrastrutture lineari. Dovrà essere prodotta una attestazione sull'esperienza acquisita negli ultimi 5 anni dal professionista individuato.	
	26. L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:	
	a) a partecipare ad incontri con RFI/Italferr e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;	
	b) a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;	
	c) a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc.).	
	Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'opera.	
	ARTICOLO 27 bis	
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	
	E OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
	27bis.1. ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI.	
	1. I beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla	

	realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione saranno acquisiti da	
	RFI sulla base del piano parcellare di cui all'Allegato n. 32	
	2. Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità delle	
	aree occorrenti per l'esecuzione della "Parte A" al momento della relativa	
	consegna dei lavori; per quanto riguarda la parte B, la disponibilità potrà essere	
	ottenuta, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori e l'avvio	
	quindi della fase realizzativa, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo	
	esecutivo delle prestazioni appaltate.	
	3. L'Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi	
	per difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna	
	dei lavori della parte B, sia disponibile all'Appaltatore medesimo almeno l'80%	
	della superficie delle aree occorrenti per l'intera opera appaltata, e previste nel	
	piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che	
	consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma	
	lavori allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la	
	rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il	
	predetto programma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie,	
	l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo	
	sia dovuto a fatti non imputabili al Committente.	
	4. È fatta salva la possibilità di procedere all'acquisizione e consegna	
	all'Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in	
	anticipo rispetto alla fase realizzativa. L'Appaltatore è tenuto a prendere in	
	consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione	
	fisica, guardiania, ecc.) il presidio delle stesse unitamente agli immobili,	

	eventualmente consegnati allo stesso Appaltatore. L'Appaltatore comunicherà il	
	soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le	
	modalità di attuazione di tale presidio.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato a segnalare tempestivamente, sulla base dei	
	piani parcellari di esproprio allegati al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica,	
	eventuali situazioni emergenti, in corso di progettazione esecutiva, che	
	comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di espropriazione	
	contenute nei predetti piani parcellari. RFI provvederà, conseguentemente,	
	all'integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova Dichiarazione	
	di Pubblica Utilità ed alle successive acquisizioni delle ulteriori aree.	
	5. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni	
	fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti normative catastali,	
	all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell'appalto	
	ed al loro successivo accatastamento presso l'Ufficio del Territorio, nonché ad	
	espletare e definire tutte le procedure per l'ottenimento dell'abitabilità ed agibilità	
	degli immobili medesimi.	
	6. L'Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denunce di	
	variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori della presente	
	Convenzione.	
	7. Per tali operazioni catastali l'Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per	
	una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione	
	prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.	
	8. L'Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e	
	comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, la documentazione	

	catastale comprovante gli avvenuti inserimenti in mappa, accatastamento e/o	
	variazione o demolizione dei fabbricati.	
	9. L'Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul	
	terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con idonei	
	cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi che	
	verranno concordati con la DL, la linea di confine delle zone di terreno	
	espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai	
	lavori.	
	27bis.2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.	
	1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di	
	esproprio, che l'Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l'esecuzione	
	dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per	
	depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese	
	dell'Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da	
	questi offerti.	
	2. Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell'appalto di	
	mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra,	
	saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso	
	(locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di	
	RFI.	
	ARTICOLO 27 ter	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM	
	Il Progetto Esecutivo in "BIM" di Parte A (PE-A) e di Parte B (PE-B), dovrà	
	essere redatto con le modalità indicate nell'Allegato n. 46 "Specifica Informativa	

	BIM” alla Convenzione rispettivamente entro e non oltre 80 (ottanta) e 150	
	(centocinquanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni.	
	La consegna dei modelli informativi BIM è da prevedersi contestuale alla	
	consegna degli elaborati grafici che da essi vengono estratti in tutte le fasi	
	progettuali, anche nel caso di consegne anticipate.	
	In sede di realizzazione dei lavori, il modello 4D dovrà essere utilizzato per	
	monitorare l’avanzamento dei lavori. L’appaltatore dovrà aggiornare e	
	consegnare il modello 4D con cadenza mensile. Il modello 4D dovrà essere	
	aggiornato indicando le attività effettivamente svolte e la nuova previsione per	
	le attività ancora da svolgere. Per ogni SAL, dovrà verificarsi che le lavorazioni	
	oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell’ultimo	
	modello 4D disponibile. In caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta	
	nella misura del 3% (tre per cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori	
	del mese di competenza. In occasione dell’emissione del S.A.L. successivo, si	
	constaterà, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate le	
	carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica	
	abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora	
	la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma	
	trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore	
	complessivo delle penali previste nell’art. 37 della presente Convenzione.	
	In riferimento alle tempistiche indicate al punto “Modalità di archiviazione e	
	consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’Allegato n. 46	
	“Specificativa informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul completamento di	
	tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della	

presente Convenzione.

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna finale dei modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 “Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’Allegato n. 46 “Specificativa informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul completamento di tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 28

RISERVE DELL’APPALTATORE

1. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL). Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.

Salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine

	di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.	
	4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.	
	ARTICOLO 28 bis	
	SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	
	1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall’art. 51, comma 1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all’art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. (Allegato n. 49).	
	ARTICOLO 29	
	ACCORDO BONARIO	
	1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all’art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i..	
	ARTICOLO 30	
	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E	
	CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI	
	30.1. PROGRAMMA ESECUTIVO.	
	1. Unitamente al Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) e al Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare rispettivamente un “Programma Esecutivo della Parte A” e un “Programma	
	ARTICOLO 28 bis SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	
		Pag. 172/247

	Esecutivo della Parte B” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d’opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 23) e secondo quanto di seguito indicato.	
	2. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di ciascun “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, sarà comunicato all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata.	
	3. I suddetti programmi di realizzazione dei lavori dovranno essere articolati in funzione dei termini utili di cui all’articolo 36 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle “Condizioni Generali”.	
	Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l’approvvigionamento stesso) e di affidamento subappalti.	
	Dovranno tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree	

occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.

4. I programmi saranno redatti in conformità alle modalità di cui alle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, Allegato n. 15, e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere”, Allegato n. 18, il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile.

5. I Programmi Esecutivi dovranno inoltre essere corredati dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.

Le curve dovranno avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T _u	50% T _u	75% T _u
Δ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara	- 10%	-5%	-2,5%

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.

30.2. PROGRAMMA OPERATIVO.

1. Contestualmente al Programma Esecutivo della “Parte A” di cui al punto 1 del precedente paragrafo 30.1, l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo della Parte A”. Tale programma sarà redatto a livello 9 di WBS con

	individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto e dovrà essere	
	redatto come previsto dal successivo comma 10. Una volta approvato, tale	
	Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale	
	sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi commi.	
	Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma	
	Operativo verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente	
	Convenzione.	
	1 bis. Contestualmente al Programma Esecutivo della "Parte B" di cui al punto	
	1 del precedente paragrafo 30.1, l'Appaltatore dovrà presentare il Programma	
	Operativo della "Parte B" con visibilità fino ai tre mesi successivi alla data della	
	relativa consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo "Programma	
	Esecutivo della Parte B", con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS	
	con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del	
	programma a livello 7 di WBS.	
	Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma	
	Operativo verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente	
	Convenzione.	
	2. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del "Programma Operativo della	
	Parte A" e del "Programma Operativo della Parte B" sarà comunicato	
	all'Appaltatore l'esito della verifica del documento. Qualora gli stessi non	
	abbiano conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci)	
	giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata	
	per recepire le osservazioni formulate dal Committente.	
	In caso di ritardo rispetto a tali scadenze, ovvero in caso di consegna di una	

	documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	3. Le eventuali modifiche ai Programmi Operativi richieste dal Committente saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.	
	4. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori della "Parte B", ed in coerenza con quanto definito nei Programmi Esecutivi della "Parte A" e della "Parte B", a presentare il Programma Operativo complessivo dell'intera opera oggetto della presente Convenzione redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi commi.	
	5. Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle "Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori" (Allegato n. 15), i seguenti elementi:	
	a) quantità;	

	b) produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;	
	c) turni di lavoro;	
	d) scorrimento ammesso;	
	e) peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);	
	f) manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell'attività);	
	g) attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell'attività).	
	Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovrà inoltre essere	
	corredato dalla curva di "Produzione" (SIL) e dagli istogrammi della	
	manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati	
	in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo della "Parte A" e della	
	"Parte B".	
	6. Unitamente al Programma Operativo di cui al precedente punto 4.,	
	l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori	
	percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9	
	e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività	
	aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL.	
	Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi	
	dal DL in occasione della consegna dei lavori	
	7. Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovrà tenere conto, tra	
	l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei	
	sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione	
	temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di	

	sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree	
	e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.	
	8. Nel Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovranno essere	
	evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di	
	autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e	
	prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali (nel caso di	
	forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per	
	consentire l'approvvigionamento stesso) ed affidamento subappalti.	
	9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma	
	Operativo di cui al precedente punto 4. e dei relativi documenti verrà applicata	
	la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione. da effettuarsi con il	
	primo Stato di Avanzamento Lavori utile.	
	10. Entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo sarà	
	effettuata la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al	
	Programma dei Lavori Contrattuale (Allegato n. 23) e ne sarà comunicato l'esito	
	all'Appaltatore.	
	11. Qualora dovessero essere richieste delle modifiche/integrazioni al	
	Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non	
	potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di	
	sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno	
	luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.	
	12. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni	
	richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa	
	richiesta. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale	

	prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	30.3. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.	
	1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto	
	con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo di cui al punto 4. del	
	precedente paragrafo 30.2 e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi,	
	per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità per rilevare in percentuale	
	gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e	
	delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature	
	programmate e quelle effettivamente impiegate.	
	2. A tale scopo, l'Appaltatore consegnerà mensilmente il Programma Operativo	
	aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali	
	consecutivi dalla fine del mese di riferimento.	
	Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di	
	tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le	
	eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei	
	ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini	
	del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le	
	forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).	
	3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei	
	Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di	
	Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei	
	subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi	
	d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.	
	4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori,	

	<p>carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all'Appaltatore</p>	
	<p>5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 10 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.</p>	
	<p>6. In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e la DL procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente paragrafo 30.1.3, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.</p>	
	<p>7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le</p>	

	proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso	
	in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili	
	all'Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno	
	comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o	
	mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.	
	8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore,	
	al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista	
	nell'art. 37 della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro	
	il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con	
	l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di	
	manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo	
	successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile	
	dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.	
	9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5,	
	7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 della presente	
	Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo S.A.L. utile.	
	9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a	
	propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi da 5 a 8 con maggior	
	frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma	
	5.	
	10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la DL, in	
	contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve	
	SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura	
	dell'uno per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di	

ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 36, la DL sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente comma 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 11 e 12, relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 36, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da RFI.

	14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, RFI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 40 e dell'art. 61 delle Condizioni Generali.	
	ARTICOLO 31	
	ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA	
	RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle Condizioni Generali.	
	ARTICOLO 32	
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	
	32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	
	1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto.	
	2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 30 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942).	
	3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato	

	di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL	
	provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista	
	l'approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno	
	essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta.	
	4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della	
	Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali	
	integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine	
	di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata	
	all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	5. L'Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella	
	documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno	
	predisposti, utilizzati e gestiti secondo l'Allegato n. 21 "Specifiche per la	
	redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (PPA 000514).	
	6. Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza	
	Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di opere o	
	prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di	
	quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore	
	stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica	
	Ispettiva o della segnalazione della Sorveglianza Qualità, redigerà un Piano di	
	Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare	
	alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere	
	modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall'	
	Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte	

	dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall' attuazione delle Azioni Correttive l'Appaltatore dovrà verificare, tramite Audit, l'efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati alla DL.	
	Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna del Piano delle Azioni Correttive o, nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano Stesso, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	7. Entro 60 giorni dall'inizio delle attività di costruzione, l'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni contrattuali. Il Rapporto e il documento di pianificazione dell'Audit deve essere trasmesso tempestivamente ad Italferr per consentirne la partecipazione.	
	32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO	
	1. Le opere o parti d' opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione della Qualità (PCQ, Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei materiali ecc.), non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione della Qualità. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di registrazione della Qualità entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di	

	collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.”	
	2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.	
	3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.	
	4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione.	
	La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e	

	<p>sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.</p>	
	<p>5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.</p>	
	<p>6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.</p>	
	<p>7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.</p>	
	<p>32.3. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.</p>	
	<p>1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti essenziali</p>	

	definiti dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di	
	ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste e	
	in particolare:	
	a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità);	
	b) alle norme nazionali di riferimento.	
	2. Ai fini dell'esecuzione della Verifica di Conformità, prevista dal D. Lgs.	
	57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle	
	disposizioni relative alle seguenti fasi:	
	a) fase di progettazione:	
	i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. e dalle norme	
	nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la	
	redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà	
	fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione	
	dell'opera, anche su supporto informatico;	
	ii. identificazione delle norme nazionali di derivazione non	
	strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs.	
	57/2019;	
	b) fase di fabbricazione:	
	i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della	
	dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego	
	rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema	
	strutturale;	
	ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase	
	di fornitura;	

	c) fase costruttiva/installazione:	
	i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per	
	soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;	
	ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e	
	verifiche individuate;	
	iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili,	
	indici di qualità, ecc.);	
	iv. individuazione dei documenti di registrazione;	
	v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come	
	richiesto dalle S.T.I. e/o dalle norme nazionali di riferimento.,	
	effettuate con strumenti di misura tarati;	
	vi. produzione di un dossier con la raccolta di tutte le evidenze	
	(certificazioni, autorizzazioni, ...) derivanti dall'applicazione delle	
	norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di	
	cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019;	
	3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità	
	dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità,	
	dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali	
	applicabili.	
	4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche	
	richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo	
	sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a documenti	
	di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere	
	reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.	

	5. Qualora in un momento qualsiasi di esecuzione del presente appalto, anche successivo alla ultimazione dei relativi lavori e fino alla data di Messa in Servizio dell'infrastruttura ferroviaria, una nuova STI entrasse in vigore, l'Appaltatore deve prontamente produrre un Dossier Tecnico che analizzi le eventuali difformità del progetto alla nuova S.T.I.	
	6. L'Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati nell'importo contrattuale.	
	32.4. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 50/2019	
	1. La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell'Opera con impatto sul requisito essenziale sicurezza dovranno essere condotte in conformità al D. Lgs. 50/2019, alle pertinenti norme europee di settore Cenelec e alla normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.	
	2. Le attività (ivi compresa la fornitura di prodotti) che risultano "Rilevanti" per la Sicurezza Ferroviaria ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i. o che ricadono nell'ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai sensi dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019 e delle "Linee Guida dell'ANSF n. 1/2019 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche", nella loro revisione corrente.	

L'Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle disposizioni dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e compensati nell'importo contrattuale.

ARTICOLO 32 bis

MATERIALI

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI.

1. RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell'Elenco dei materiali di fornitura RFI (Allegato n. 37) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto ai paragrafi 30.1 "Programma Esecutivo" e 30.2 "Programma Operativo" e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all'apposito documento "Fabbisogno suppletivo" – come approvato dalla DL – che l'Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio e comunque in tempo utile per consentirne l'approvvigionamento. Qualora vi siano delle differenze fra le quantità previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio, nel documento "Fabbisogno suppletivo", per ogni materiale interessato, l'Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.

2. Le apparecchiature e materiali forniti da RFI saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra la DL e l'Appaltatore. Restano a carico

	dell'Appaltatore l'eventuale scarico dei mezzi, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.	
	3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01" (Allegato n. 42).	
	4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, saranno consegnate all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.	
	5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del "Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi" – Mod. VC.01, l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà agli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.	
	5 bis. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà di RFI in consegna all'Appaltatore, nell'ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell'evento e (ii) darne	

	comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia,	
	entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.	
	6. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli	
	altri materiali di RFI che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti	
	concordati ai sensi del precedente comma 2, e l'individuazione dei medesimi	
	dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita	
	cartellonistica che rechi l'indicazione " <i>Materiale di fornitura RFI consegnato alla Ditta</i>	
	<i>..... in data per la messa in opera per lavori di</i>	
	<i>....."</i> .	
	7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che RFI fornirà	
	all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di	
	quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai	
	seguenti punti.	
	8. L'Appaltatore dovrà predisporre un Piano degli Approvvigionamenti, con	
	l'indicazione degli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature	
	a fornitura RFI e l'indicazione del sito di consegna concordato.	
	9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi	
	dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi	
	dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).	
	10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. RFI si riserva il	
	diritto di consegnare all'Appaltatore anche in anticipo, sulle date previste dal	
	programma di consegna, tutti o parte dei materiali di infrastruttura necessari per	
	l'esecuzione dei lavori in appalto.	
	11. I materiali saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a	

	fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata nell'importo contrattuale.	
	12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.	
	13. Dopo l'avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature di cui al presente articolo, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e il Committente sarà sollevato e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.	
	14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati di cui al presente articolo restano di proprietà di RFI, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.	
	15. In ogni caso, l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.	
	16. I materiali di cui al presente articolo che non dovessero essere stati utilizzati nelle lavorazioni dovranno essere restituiti a RFI da parte dell'Appaltatore in data da concordare con la DL, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.	
	17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione	

	<p>congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” (Allegato n. 43). In tale Verbale, fra l’altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di RFI occorrenti per l’esecuzione dell’opera.</p>	
	<p>18. Il materiale restituito con il “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” potrà essere esclusivamente quello fornito da RFI e non quello eventualmente fornito direttamente dall’Appaltatore e dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.</p>	
	<p>19. RFI si riserva il diritto di rimettere all’Appaltatore la fornitura di materiali inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale diritto, la fornitura dei materiali in questione sarà compensata all’Appaltatore a misura mediante l’applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a regola d’arte, della Tariffa MaCeP di cui all’Allegato n. 7 assoggettata al ribasso offerto in gara dall’Appaltatore, restando inteso che la posa in opera dei medesimi sarà compensata secondo le tariffe RFI di cui all’allegato n. 7 anch’essa assoggettata al medesimo ribasso</p>	
	<p>Resta inteso che l’Appaltatore, in tale eventualità, non potrà avanzare contestazioni e/o pretese di alcun genere, né richiedere compensi ulteriori rispetto a quanto espressamente indicato nel presente articolo. Resta altresì inteso che per gli eventuali materiali che il Committente chieda di fornire all’Appaltatore troveranno integrale applicazione le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 32bis.2., commi da 1 a 7 bis. I materiali dovranno</p>	

	comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI.	
	32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE	
	1. Fatto salvo quanto previsto al punto 32bis.1 comma 19, sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, diversi da quelli espressamente indicati al punto 32bis.1 della presente Convenzione.	
	2. L'approvvigionamento di materiali di infrastruttura di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto dall' Allegato n. 30 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942).	
	3. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.	
	4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la	

	trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.	
	5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da Italferr, per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.	
	6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del Contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da RFI/Italferr sui materiali stessi.	
	7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.	
	7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.	
	8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 23).	

	9. Clausola di innovazione tecnologica.	
	Entro 18 (diciotto) mesi e successivamente ogni 12 (dodici) mesi dalla consegna	
	dei lavori, su richiesta di Italferr, l'Appaltatore dovrà fornire apposite relazioni	
	tecniche sull'andamento della situazione di mercato, relativamente ad hardware	
	e software di tipo commerciale. Sulla base delle predette relazioni tecniche, RFI,	
	potrà chiedere la revisione delle specifiche dell'hardware e, dove ricorra, del	
	software di base e la conseguente fornitura di nuovi modelli o di nuove versioni	
	che comportino migliori prestazioni dei materiali tecnologici forniti. L'impiego	
	di modelli e versioni diverse da quanto originariamente previsto non darà luogo	
	a variazioni dei prezzi e dei tempi contrattuali né darà diritto a maggiori	
	compensi all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è comunque tenuto all'approvvigionamento dei materiali di cui al	
	presente punto non prima di 12 (dodici) mesi rispetto alla data prevista della	
	messa in esercizio degli stessi, dedotta dai programmi lavori aggiornati.	
	ARTICOLO 32 ter	
	ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI	
	INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA	
	1. Il materiale di infrastruttura tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di RFI.	
	L'Appaltatore curerà il deposito del materiale di armamento e tecnologico tolto	
	d'opera presso i siti individuati, prima dell'inizio dei lavori, congiuntamente con	
	RFI. Nell'ipotesi in cui il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera	
	debba essere restituito a RFI, ai sensi del successivo comma 3, la responsabilità	
	dell'Appaltatore per la custodia del materiale cessa con la sottoscrizione	

	congiunta del verbale di consegna, generalmente utilizzando i modelli previsti da	
	RFI.	
	2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3, tutto il materiale di	
	armamento e tecnologico tolto d'opera costituisce rifiuto e andrà gestito come	
	tale direttamente dall'Appaltatore che, a tal fine, assume la qualifica giuridica di	
	“produttore” dei rifiuti. È, pertanto, fatto divieto di impiegare il materiale	
	tecnologico e di armamento tolto d'opera in alcun ambito ferroviario e di cedere	
	lo stesso per gli stessi usi. Al riguardo RFI si riserva di precisare, in successive	
	comunicazioni all'Appaltatore, tutte le procedure a carico del contraente	
	necessarie a garantire il rispetto della suddetta disposizione.	
	3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, l'Appaltatore dovrà	
	restituire ad RFI il seguente materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera:	
	- il materiale costituito da rame, ferro, alluminio, traverse in legno creosotate;	
	- quanto altro di simile indicato dalla Direzione Lavori, attraverso specifica	
	comunicazione scritta.	
	Le modalità ed i termini di restituzione di tali materiali sono individuati nella	
	Procedura citata al comma 1. Tale materiale non costituisce rifiuto, e pertanto	
	andrà custodito in luogo distinto da quello ove vengono depositati i rifiuti e nel	
	rispetto delle prescrizioni impartite risultanti da apposita nota della Direzione	
	Lavori.	
	4. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà	
	di RFI in consegna all'Appaltatore, nell'ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso	
	Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti	
	entro 7 giorni dalla conoscenza dell'evento e (ii) darne comunicazione per iscritto	

	alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.	
	ARTICOLO 32 quater	
	(P.M.)	
	ARTICOLO 32 quinquies	
	SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO	
	1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell'Allegato n. 30 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture" (PPA 0001942).	
	2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.	
	Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse	

perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.

3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 33

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui dovrà riportare il benessere.

L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il Progetto Esecutivo approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 20) allegati alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del

	Direttore dei Lavori.	
	2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell’Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l’eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compensati secondo quanto previsto all’art. 7.	
	3. L’Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l’adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all’Autorità Militare competente.	
	4. Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.	
	ARTICOLO 34	
	DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	
	1. L’Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto Esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a produrre il “Dossier di risoluzione interferenze” che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche tra cui l’eventuale esigenza di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).	
	L’Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto “Dossier di risoluzione interferenze” degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni	

	eventualmente già acquisite.	
	2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.	
	L'Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.	
	3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.	
	4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione dei modelli informativi BIM e degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.	
	5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.	
	5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da realizzare,	

titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR 327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente autorizzato da Italferr.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite di 35.267.500,00 (Euro trentacinquemilioniduecentosessantasettemilacinquecento/00), previa autorizzazione di Italferr, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque

altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI.

Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di "PE", l'Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all'Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;

	c) infine, qualora l'importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell'appalto sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell'importo dell'appalto (art. 6 della presente Convenzione), detti lavori verranno compensati all'Appaltatore secondo quanto indicato al punto II.S dell'allegato alla Convenzione n. 25 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".	
	7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi della presente Convenzione.	
	8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.	
	9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel progetto allegato alla presente Convenzione.	
	10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi della presente Convenzione.	
	11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in	

apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.

L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti.

ARTICOLO 35

PROVE E COLLAUDI STATICI

35.1. PROVE SUI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico - chimico - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti calcestruzzi etc., come indicato all'Allegato n. 25.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio

	delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.	
	5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.	
	6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (Allegato n. 33), nonché le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta dall’Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.	
	7. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora la DL non	

potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

35.2. COLLAUDI STATICI.

1. Le attività per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (Allegato n. 20) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

	Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,5 % (0,25% per le opere in terra), fino all'importo di Euro 10.000.000,00, dell'aliquota dello 0,25 % (0,13% per le opere in terra) , sull'importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all'importo di Euro 75.000.000,00 e dell'aliquota dello 0,13% sull'importo eccedente Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza.	
	Per “valore delle strutture portanti” da considerare per la determinazione del compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.	
	Il compenso spettante al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS).	
	2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.	
	3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura	

	dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.	
	4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.	
	5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo approvato, o eventualmente richieste dalla DL così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, o dal Capitolato saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.	
	6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.	
	ARTICOLO 36	
	TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI - PROROGHE	
	1. I termini relativi alla progettazione e realizzazione delle attività propedeutiche e quelli per la Progettazione Esecutiva (PE-A e PE-B) sono stabiliti,	

	rispettivamente, ai precedenti art. 2 bis, e 27.	
	2. Il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni	
	oggetto del presente Contratto viene stabilito in giorni (1120 – XXXX –	
	YYYYY) ¹³ naturali consecutivi. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà	
	indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A".	
	a) Il TUF originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente	
	Convenzione, risultava pari a 1120 (millecentoventi) giorni naturali e	
	consecutivi;	
	b) Dal termine di cui al punto (a) in coerenza con quanto previsto dal	
	disciplinare di gara, sono stati detratti un numero di giorni naturali e	
	consecutivi pari a 302 (trecentodue) al fine di rispettare il target	
	temporale previsto al PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);	
	c) Dal termine di cui al punto (a), decurtati i giorni di cui al punto (b), sono	
	stati detratti gli ulteriori YYYYYY giorni offerti in sede di offerta tecnica	
	al punto 3.1	
	Pertanto, il termine di tempo utile (TUF) per l'ultimazione di tutti i lavori e le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto è stato ridefinito in (1120 – XXXX –	
	YYYYY) giorni naturali e consecutivi;	
	2 bis. Successivamente al completamento dei lavori e delle prestazioni di cui al	
	termine di tempo utile (TUF) specificato al comma 2, ed in particolare a seguito	
	dell'emissione dell'autorizzazione alla Messa in Servizio da parte dell'Agenzia	
	Nazionale Sicurezza Ferroviaria (ANSFISA), l'appaltatore dovrà provvedere	
	all'esecuzione delle attività di allaccio atte a garantire la completa attivazione	
	¹³ Termine che sarà adeguato in base all'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario.	

dell'intervento. Tali attività sono quantificate in 18 ore n.c, come specificato nell'allegato n.23 alla presente convenzione e decorreranno dalla data che sarà comunicata da RFI e comunque entro 180 g.n.c. dal completamento dei lavori.

3. Vengono stabiliti, inoltre, i seguenti termini utili parziali per portare a compimento le opere o parti di esse:

a) Termine Utile Parziale "TUP 1": Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati tecnologici di Manoppello (FA04-FA05) per consentire il relativo attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto, entro 385 (trecentoottantacinque)¹⁴ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A".

In considerazione delle riduzioni temporale di cui al precedente punto 2, commi b) e c) il "TUP 1" è stato ridefinito in (385 – ZZZZZ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A";

b) Termine Utile Parziale "TUP 2": Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati tecnologici di Interporto (FA02-FA03) per consentire il relativo attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto, entro 580 (cinquecentoottanta)¹⁵ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla "Parte A";

Il "TUP 2" originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla

¹⁴ Termine che sarà adeguato in base all'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario.

¹⁵ Termine che sarà adeguato in base all'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario.

presente Convenzione, risulta pari a 580 (cinquecentoottanta) giorni naturali e consecutivi;

In considerazione della riduzione temporale di cui al precedente punto 2 commi b) e c) il “TUP 2” è stato ridefinito in (580 – XXXX – YYYYYY) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”

c) Termine Utile Parziale “TUP 3”: Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili canalizzazioni e binario necessari per l’attivazione della macrofase 2.1.a dell’intervento, entro 490 (quattrocentonovanta)¹⁶ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”;

Il “TUP 3” originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente Convenzione, risulta pari a 490 (quattrocentonovanta) giorni naturali e consecutivi;

In considerazione della riduzione temporale di cui al precedente punto 2 commi b) e c) il “TUP 3” è stato ridefinito in (490 – XXXX – YYYYYY) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”

d) Termine Utile Parziale “TUP 4”: Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario necessarie per l’attivazione della macrofase 2.2 dell’intervento, entro

¹⁶ Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.

695 (seicentonovantacinque)¹⁷ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”;

Il “TUP 4” originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente Convenzione, risulta pari a 695 (seicentonovantacinque) giorni naturali e consecutivi;

In considerazione della riduzione temporale di cui al precedente punto 2 commi b) e c) il “TUP 4” è stato ridefinito in (695 – XXXX – YYYYY) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”

e) Termine Utile Parziale “TUP 5”: Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario necessarie per l’attivazione della macrofase 3.1 dell’intervento, entro 940 (novecentoquaranta)¹⁸ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”;

Il “TUP 5” originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente Convenzione, risulta pari a 940 (novecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi;

In considerazione della riduzione temporale di cui al precedente punto 2 commi b) e c) il “TUP 5” è stato ridefinito in (940 – XXXX – YYYYY) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che

¹⁷ Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.

¹⁸ Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.

	verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”	
	f) Termine Utile Parziale “TUP 6”: Completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario necessarie per l’attivazione della macrofase 4 dell’intervento (fase finale raddoppio), entro 1.075 (millesettantacinque) ¹⁹ giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”;	
	Il “TUP 6” originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente Convenzione, risulta pari a 1075 (millesettantacinque) giorni naturali e consecutivi;	
	g) In considerazione della riduzione temporale di cui al precedente punto 2 commi b) e c) il “TUP 5” è stato ridefinito in (1075 – XXXX – YYYYY) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”;	
	4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti punti, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.	
	5. Non sono ammesse proroghe ai termini precedentemente indicati, salvo quanto stabilito all’art. 26, comma 4, delle Condizioni Generali.	
	6. Ai sensi dell’art. 28.3 delle CGC, RFI si riserva la facoltà di disporre, anche tramite Italferr, una o più sospensioni dei lavori per un periodo che non può superare un decimo della durata del Contratto, senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.	
	<hr/> ¹⁹ Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.	

7. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

8. Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo sono riportate nell'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 37

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.

i. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione di tutti i lavori e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 2, della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);

ii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati tecnologici di Manoppello (FA04-FA05) per consentire il relativo attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto (TUP 1), rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 3, punto a) della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);

iii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati tecnologici di Interporto (FA02-FA03) per consentire il relativo

	<p>attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto (TUP 2), rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 3, punto b) della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);</p>	
	<p>iv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili canalizzazioni e binario necessari per l'attivazione della macrofase 2.1.a dell'intervento, (TUP 3), rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 3, punto c) della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);</p>	
	<p>v. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario necessarie per l'attivazione della macrofase 2.2 dell'intervento (TUP 4), rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 3, punto d) della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);</p>	
	<p>vi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario necessarie per l'attivazione della macrofase 3.1 dell'intervento (TUP 5), rispetto al termine fissato all'art. 36, comma 3, punto e) della Convenzione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);</p>	
	<p>vii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili</p>	

	canalizzazioni + binario necessarie per l'attivazione della macrofase 4	
	dell'intervento (fase finale di raddoppio) (TUP 6), rispetto al termine	
	fissato all'art. 36, comma 3, punto f) della Convenzione, l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale di Euro 115.000,00 (euro centoquindicimila/00);	
	viii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine	
	fissato dal comma 2 dell'art. 2 Bis, comma 2, per la consegna della	
	progettazione esecutiva delle attività propedeutiche, l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);	
	ix. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine	
	fissato dal comma 4 dell'art. 2 Bis, per l'ultimazione di tutti i lavori e	
	prestazioni relative alle attività propedeutiche di cui all'art. 2 Bis,	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 50.000,00 (euro	
	cinquantamila/00);	
	x. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel recepimento delle	
	prescrizioni impartite da RFI/Italferr rispetto ai tempi stabiliti da	
	RFI/Italferr, di cui all'art 4.2, comma 1, della Convenzione	
	l'appaltatore incorrerà nella penale di Euro 2.000,00 Euro (euro	
	duemila/00);	
	xi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'eliminazione delle	
	carenze, inadempienze, irregolarità constatate da RFI/Italferr, di cui	
	all'art. 4.2 comma 3, rispetto al termine all'uopo indicato da	
	RFI/Italferr, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro	
	(euro duemila/00);	
	xii. per violazione degli obblighi di cui all'art. 17bis.1 comma 1 della	

	presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo Euro 2.000,00 (euro duemila/00);	
xiii.	per violazione dell'obbligo (o degli obblighi) di cui all'art. 17bis.2 della presente Convenzione, Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);	
xiv.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art. 20.1 comma 1, nella presentazione del proprio POS e dei POS redatti dalle Imprese esecutrici, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
xv.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 20.1 comma 2, nella trasmissione del proprio POS e del POS delle altre imprese esecutrici aggiornati a seguito di intervenute varianti e/o modifiche tecniche, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
xvi.	Nel caso di lavorazioni già iniziate, ai sensi dell'art 20.1 comma 3, la mancanza del POS (o di suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà l'applicazione di una penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
xvii.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 20.2 comma 7, nella trasmissione del documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
xviii.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 20.2 comma 9, nella trasmissione dei dati degli infortuni	

	occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri	
	soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro	
	elaborazione, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro	
	(euro duemila/00);	
	xix. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 20.2 comma 11, nella trasmissione della copia di eventuali	
	provvedimenti/verbali emessi da Enti di vigilanza, l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
	xx. p.m.	
	xxi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 20 ter 3, comma 3, per l'invio del "Piano di Azioni Correttive	
	in materia di Sostenibilità" e/o per il recepimento delle	
	modifiche/integrazioni richieste, l'Appaltatore incorrerà nella penale di	
	2.000,00 Euro (euro duemila/00); comma	
	xxii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 20 ter 3, comma 3, nell'attuazione delle azioni correttive	
	pianificate nel "Piano delle Azioni Correttive in materia di	
	Sostenibilità", per come eventualmente modificato e/o integrato,	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro	
	duemila/00);	
	xxiii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 20 ter 5, nella trasmissione del template contenente la raccolta	
	dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati,	
	consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami	

	ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori,	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro	
	duemila/00);	
xxiv.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 21.3, nella trasmissione della documentazione del Sistema di	
	Gestione Ambientale, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00	
	Euro (euro duemila/00);	
xxv.	Per ogni violazione degli obblighi assunti con la presentazione	
	dell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara (Allegato n. 4),	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 20.000,00 Euro (euro	
	ventimila/00);	
xxvi.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 24.7, nella presentazione del Progetto Esecutivo modificato,	
	corredato di tutti i necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del	
	Programma Lavori, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 10.000,00	
	Euro (euro diecimila/00);	
xxvii.	per l'inserimento della documentazione in PDM in modo non	
	conforme o intempestivo rispetto a quanto previsto nell'art. 26.4.a) e	
	nell'allegato n. 19 alla Convenzione, l'Appaltatore incorrerà – per	
	ciascun documento - nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
xxviii.	Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 26 bis	
	In relazione all'articolo 26 bis, comma 2, laddove si prevede che	
	l'Appaltatore dovrà consegnare i modelli informativi BIM sull'ACDat	
	SA nel rispetto delle scadenze indicate in Contratto, la consegna non	

	tempestiva dei modelli informativi BIM comporterà l'applicazione di	
	una penale all'Appaltatore di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per	
	ogni giorno di ritardo;	
xxix.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 27.5, nella presentazione della "Relazione di sistema",	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro	
	cinquemila/00);	
xxx.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 27.6, nella presentazione del "Piano di progettazione"	
	corredato dal "Programma di emissione degli elaborati elaborati e dei	
	modelli informativi BIM" relativo sia al PE-A e al PE-B che al PED-A	
	e al PED-B (Progetto Esecutivo e "Progetto di Dettaglio" delle opere	
	necessarie all'avvio della fase di costruzione, per ciascuna delle Parti Ae	
	B), l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro	
	cinquemila/00);	
xxxi.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 27.7, nella presentazione del Report delle attività svolte,	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro	
	duemila/00);	
xxxii.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 27.8 lettera a), nella consegna del Progetto Esecutivo della	
	"Parte A" (PE-A) completo e corredato anche Progetto di Dettaglio	
	delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione della "Parte	
	A", l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro	

	cinquantamila/00);	
xxxiii.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 27.8 lettera d), nella consegna del Progetto Esecutivo della "Parte A" aggiornato per recepire integralmente le eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da RFI/Italferr, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00);	
xxxiv.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 27.8 lettera e), nella consegna del Progetto Esecutivo della "Parte B" (PE-B) completo e corredato anche Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 giorni n.c. dalla consegna dei lavori della Parte B, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00);	
xxxv.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 27.8 lettera h), nella consegna del Progetto Esecutivo della "Parte B" aggiornato per recepire integralmente le eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da RFI/Italferr, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00);	
xxxvi.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 27.8 lettera k), nella consegna del "Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche" completo, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00);	
xxxvii.	per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	

cui all'art 27.8 lettera m), nella consegna del "Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche" aggiornato per recepire integralmente le eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da RFI/Italferr, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00);

xxxviii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di cui all'art 27.21, nella presentazione del progetto "as-built delle opere realizzate, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);

xxxix. In relazione all'articolo 27 ter, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza mensile e che per ogni SAL dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell'ultimo modello 4D disponibile; in caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si constaterà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nel presente art. 37 della presente Convenzione.

xl. In relazione all'articolo 27 ter, laddove si prevede il rispetto da parte dell'Appaltatore delle tempistiche indicate al punto "Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi" dell'Allegato n. 46 "Specifica informativa BIM"

a) per la consegna del PGI, prevista entro 20 giorni dalla data di consegna delle prestazioni, sarà applicata una penale all'Appaltatore di 5.000,00 Euro - (Euro cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo;

b) per la consegna del PGI e dei modelli esecutivi delle opere critiche, prevista entro 150 giorni dalla data di consegna delle prestazioni, sarà applicata una penale all'Appaltatore di 500,00 Euro (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

c) per la consegna del PGI e dei modelli esecutivi, prevista entro 180 giorni dalla data di consegna delle prestazioni, sarà applicata una penale all'Appaltatore di 500,00 Euro (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

d) per la consegna del PGI e dei modelli informativi BIM costruttivi, prevista entro e non oltre il termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo per le attività previste nei primi 90 giorni n.c. a partire dalla data di inizio lavori, oppure entro 60 giorni prima dell'avvio dei lavori per le restanti attività, sarà applicata una penale all'Appaltatore di 2.000,00 Euro (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

e) per la consegna del PGI e dei modelli informativi BIM as-built, prevista per le opere soggette a collaudo statico almeno 30 (sessanta) giorni prima della data prevista di inizio delle attività di collaudo delle stesse, oppure in sede di dichiarazione di completamento per gli impianti tecnologici, oppure almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento, sarà applicata una penale all'Appaltatore di 2.000,00 Euro (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

xli. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 30.2 comma 1, nella presentazione del Programma Lavori Operativo della "Parte A", l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);

xlii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 30.2 comma 1 bis, nella presentazione del Programma Lavori Operativo della "Parte B" con visibilità fino ai tre mesi successivi alla data della relativa consegna dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);

xliii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di cui all'art 30.2 comma 2, nel recepimento delle richieste di modifica/integrazione del Programma Lavori Operativo della "Parte A" e del "Programma Operativo della Parte B", l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);

xliv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di

	cui all'art 30.2 commi 4, 5, 6, 7 e 8, nella consegna del Programma	
	Lavori Operativo e della documentazione prevista nei suddetti commi,	
	l'Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro	
	cinquemila/00);	
	xlvi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 30.2 comma 12, nel recepimento delle modifiche/integrazioni	
	richiesta al Programma Lavori Operativo, l'Appaltatore incorrerà nella	
	penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);	
	xlvi. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 30.3, commi	
	2, 5, 7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro	
	duemila/00);	
	xlvii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di	
	cui all'art 32.1, comma 4, nella consegna della documentazione relativa	
	al Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute	
	e Sicurezza e delle relative integrazioni richieste l'Appaltatore incorrerà	
	nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
	xlviii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di	
	cui all'art 32.1 comma 6, nella consegna del Piano delle Azioni	
	Correttive o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non	
	vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, l'Appaltatore	
	incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
	xlix. Qualora - come previsto dall'art. 32.2 comma 2 - il DL riscontri fasi di	
	lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi	
	dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità	

(Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni non conformità;

l. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 32bis.2, comma 3, con cui viene comunicata al Direttore dei Lavori la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);

li. Qualora, ai sensi dell'art 32 quinquies, comma 2, - venga applicata la trattenuta previsto da tale articolo su tre S.A.L. consecutivi, ovvero sia stato raggiunto il limite del 10% previsto dallo stesso articolo, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);

lii. per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'allegato alla Convenzione n. 25 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", lettera C) "Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri - penali", per la riconsegna dei carri ferroviari, l'Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);

liii. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nell'allegato alla Convenzione n. 25 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", lettera G). "Uffici di

	cantiere per la Direzione dei lavori di Ferrovie/ITALFERR”, per	
	mettere a disposizione gli uffici di cantiere della DL, l’Appaltatore	
	incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
	liv. per ogni addetto/giorno sprovvisto di documento di identificazione,	
	compreso il personale dei subappaltatori avente accesso ai cantieri, di	
	cui all’Allegato alla Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari	
	dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”,	
	lettera R), l’Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 1.000,00 (euro	
	mille/00);	
	lv. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati nell’allegato alla	
	Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e	
	Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, lettera AC. “Gestione	
	materiali di risulta”, per la consegna della documentazione e degli	
	elementi di cui alla suddetta lettera AC), l’Appaltatore incorrerà nella	
	penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00);	
	lvi. per l’inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste dal	
	“Capitolato speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario” -	
	allegato n. 27 alla Convenzione - accertata dal Direttore dei Lavori e	
	notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, così come	
	per i ritardi nell’adempimento agli eventuali altri specifici obblighi	
	indicati nella presente convenzione, l’Appaltatore incorrerà ogni volta	
	nell’applicazione della penale di Euro 2.000,00 Euro (euro duemila/00);	
	ferma restando l’applicazione, ricorrendone i presupposti, delle penali	
	previste al seguente punto n. xlviii.	

lvii. Per qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dal “Capitolato speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario” - allegato n. 27 alla Convenzione - o altra causa imputabile all'Appaltatore che abbia provocato pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio o avrebbe potuto provocare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, l'Appaltatore incorrerà nell'applicazione delle seguenti penali:

A) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, l'Appaltatore incorrerà nella penale di:

A.1) Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per le linee di “gruppo A” così come definite dal Gestore dell'infrastruttura;

A.2) Euro 2.000,00 (duemila/00) più Euro 160,00 (centosessanta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 31.000,00 (trentunomila/00) per le linee di “gruppo B” così come definite dal Gestore

dell'infrastruttura;

A.3) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più euro 130,00

(centotrenta/00)) per ogni minuto di durata

dell'interruzione accidentale o di protrazione

dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo

massimo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per le linee

dei "gruppi C e D" così come definite dal Gestore

dell'infrastruttura;

B) se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la

sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.000,00

(ottomila/00) per qualunque tipo di linea;

C) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza

dell'esercizio, è applicata una penale di euro 26.000,00

(ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle

responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell'infrastruttura

in conseguenza dell'evento, per qualunque tipo di linea.

D) Per le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al

danneggiamento dell'infrastruttura di cui all'art. l'Appaltatore

incorrerà, anche in assenza di interruzione accidentale o

protrazione di interruzione programmata concessa,

nell'applicazione della penale di euro 520,00

(cinquecentoventi/00) per ciascun treno interessato dalla

soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della

soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 26.000,00

(ventiseimila/00).

2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non potranno superare il limite del 20% previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 50 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo nonché la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle CGC.

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

ARTICOLO 37 BIS

PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 50, comma 4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il premio di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi, fra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di cui al precedente articolo 36, comma 2 [*decurtato della riduzione offerta*] secondo periodo è fissato in Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00).

	ARTICOLO 38	
	CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE	
	1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla DL della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati al precedente art. 36.	
	2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.	
	Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.	
	3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.	
	4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 36, entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale	

	d'appalto, l'Appaltatore consegnerà alla DL la "Relazione delle prove e verifiche"	
	inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove	
	stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di	
	accertamento di cui al precedente art. 36.	
	5. La DL provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove	
	e verifiche di competenza, eventualmente anche alla presenza dell'organismo	
	incaricato della Verifica CE dei sottosistemi strutturali, per l'accertamento	
	dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori o della fase	
	funzionale d'appalto.	
	6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione	
	con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle	
	nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta,	
	indicando la data di ultimazione del ripristino.	
	7. La DL provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell'avvenuto	
	completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, l'apposito "verbale di	
	completamento" dei lavori o della fase funzionale d'appalto, comunicando	
	contestualmente all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica	
	Tecnica.	
	8. La Commissione di Verifica Tecnica provvederà, con il supporto	
	dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.	
	In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione	
	con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle	
	nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta,	
	indicando la data di ultimazione del ripristino.	

	La DL, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell'Appaltatore dell'avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze, verificata	
	l'effettiva eliminazione delle stesse, provvederà a redigere il "Verbale di	
	Ultimazione" dei lavori o della fase funzionale d'appalto.	
	9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d'appalto	
	dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati	
	dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 36,	
	tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che	
	il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la	
	data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di	
	Completamento dei lavori o della fase funzionale d'appalto, aumentato del	
	tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze	
	riscontrate.	
	10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito,	
	dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai	
	fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.	
	11. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale	
	di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase	
	funzionale in cui si articola l'appalto.	
	12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o	
	all'ultima fase funzionale d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione,	
	avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni	
	Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di	
	collaudo.	

13. L'Appaltatore è tenuto a dare l'assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell'Appaltatore, sono a completo carico dell'Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell'importo d'appalto.

14. L'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT non autorizza l'Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.

15. Nel caso in cui la CVT dovesse procedere alla spunta sistematica dell'intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell'Appaltatore e verranno addebitati nei modi d'uso presso RFI.

ARTICOLO 39

COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle Condizioni Generali.

2. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo sono nominati da RFI ed hanno facoltà di procedere a verifiche anche in corso d'opera.

ARTICOLO 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Parti convengono quanto segue.

2. Quando la DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento (REL) una relazione

	particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento (REL). Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile del procedimento (REL) dichiara risolto il Contratto.	
	3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ivi comprese quelle relative alla redazione della Progettazione Esecutiva, ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.	
	4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:	
	a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;	

	b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da Italferr;	
	c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;	
	d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;	
	e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;	
	f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 9, 10, 12, 13, 13bis, 14bis, 15, 16, 20bis, 22bis, 27 e 30 della presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi allegati;	
	g) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale;	
	h) al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità di cui al precedente art. 14 bis;	
	i) al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui al precedente art. 14 ter;	
	j) mancato rispetto degli obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 22 bis.	

	5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.	
	6. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
	7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.	
	8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui all'art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.	
	9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.	
	10. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata da RFI,	

	<p>L'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.</p>	
	<p>11. RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del Contratto.</p>	
	<p>12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto.</p>	
	<p>ARTICOLO 40 bis</p>	
	<p>CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO</p>	
	<p>In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 20, comma 6, CGC.</p>	
	<p>ARTICOLO 40 ter</p>	
	<p>RISARCIMENTO DEI DANNI</p>	
	<p>In caso di vizi, difetti o difformità e/o di mancanza di qualità e/o anomalie di funzionamento e/o malfunzionamento dell'Opera e/o di ogni altro inadempimento alle obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore e/o alle garanzie</p>	
	<hr/> <p>ARTICOLO 40 CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO</p>	
		Pag. 241/247

da esso prestate a favore del Committente- ai sensi del presente Contratto e/o ai sensi di ogni altra applicabile Prescrizione di Legge - oltre alla risoluzione del Contratto di cui al precedente art. 40 e/o all'applicazione delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione., resta fermo il diritto del Committente di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 41

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.Codici contributivi:

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria e "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 42

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione,

	dandone puntuale comunicazione a RFI;	
	b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il	
	competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R.	
	n.131/86) apposta “Denuncia di avveramento della condizione	
	sospensiva” entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto	
	addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della	
	relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale);	
	c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni	
	e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg.	
	dall’emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.	
	2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Appaltatore sarà tenuto a	
	risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	ARTICOLO 43	
	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	
	1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti	
	elencati nel comma successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se	
	essi non siano allegati al presente atto in quanto l’Appaltatore, già in fase di	
	formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,	
	disponendo anche di copia di ciascuno di essi.	
	2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:	
	• La presente Convenzione;	
	• Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società	
	del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di	
	Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22	

	marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n.	
	5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it.	
	(Allegato n. 1);	
	• Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi agli artt. 1341 e 1342 del	
	c.c. (Allegato n. 2);	
	• Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Allegato n. 3);	
	• Offerta Tecnico Economica presentata dall’Appaltatore (Allegato n. 4);	
	• Elenco Prezzi Unitari Offerti (Allegato n. 5);	
	• Tariffa Elenco Nuovi Prezzi (Allegato n. 6);	
	• Elenco Tariffe RFI Ed. 2023 (Allegato n. 7);	
	• Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. (Allegato n. 8)	
	• Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva (PPP) (Allegato n. 9);	
	• Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MDP”) (Allegato n. 10);	
	• Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)” (Allegato	
	n. 11);	
	• Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo (Allegato n. 12);	
	• Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i. (Allegato n. 12 bis);	
	• Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti (Allegato n. 13);	
	• Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (Allegato n. 14);	
	• Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, (Allegato	
	n. 15);	
	• Capitolato Tecnico di Manutenzione” – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001	

	rev. A (Allegato n. 16);	
	• Frontespizi standard per elaborati di progetto (Allegato n. 17);	
	• Procedura di Codifica per la Progettazione Computazione e Salizzazione delle WBS” (Allegato n. 18);	
	• Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr (Allegato n. 19);	
	• Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 20);	
	• Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità (PPA 000514) (Allegato n. 21);	
	• Work Breakdown Structure e schede di disaggregazione (Allegato n. 22);	
	• Programma dei Lavori Contrattuale (Allegato n. 23);	
	• Programma delle soggezioni all’esercizio ferroviario (Allegato n. 24);	
	• Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori (Allegato n. 25);	
	• Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell’art. 36.4 delle Condizioni Generali (Allegato n. 26);	
	• Capitolato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e Tecnologici (Allegato n. 27);	
	• Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori (Allegato n. 28);	
	• Progetto di monitoraggio ambientale (Allegato n. 29);	
	• Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture (PPA	

	0001942) (Allegato n. 30);	
	• Istruzione Protezione Cantieri di RFI (Allegato n. 31);	
	• Piano parcellare (Allegato n. 32);	
	• Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura (Allegato n. (33);	
	• “Circolare N.D.R./ST.MV7009/102” del 01/02/95 dei Servizi Tecnici,	
	come parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99	
	del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. 34);	
	• “Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla	
	manutenzione e agli investimenti” Cod. RFI DIN P SE 01 2 0 del	
	07/08/2020 (Allegato n. 35);	
	• Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (allegato n.	
	36);	
	• Elenco materiali a fornitura RFI (Allegato n. 37);	
	• Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE	
	(Allegato n. 38);	
	• Schema del Protocollo di Legalità (Allegato n. 39);	
	• Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 (Allegato n. 40);	
	• DNSH (Allegato n. 41);	
	• Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod.	
	VC.01 (Allegato n. 42);	
	• Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati	
	tramite terzi – Mod. VR.01 (Allegato n. 43);	
	• Decreto Interministeriale MASE/MIC n. 174 del 05/04/2023 (Allegato n.	
	44);	

	<ul style="list-style-type: none"> • Schema del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui all'art. 14 ter (Allegato n. 45); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica Informativa BIM (Allegato n. 46); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizione di Esercizio n.17/2011 (Allegato n. 47); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto ANFS n.16/2010 (Allegato n. 48); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appendice Collegio Consultivo Tecnico (Allegato n. 49). 	
	<p>3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione del Contratto, venga effettuata da parte del Committente.</p>	
	<p>La presente Convenzione consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.</p>	
	<p>La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.</p>	
	<p>L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 2 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.</p>	